

LXXXII.

TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione — Dichiarazioni del senatore Finali all'articolo 1, ed osservazioni del senatore Barsanti relatore, del presidente del Consiglio e del senatore Blaserna — Approvazione dell'articolo 1 e dei seguenti fino al 14 inclusivo dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Rossi Alessandro, Griffini, Boccardo, Guarneri, Pierantoni, Costa, Lampertico, Brambilla, Scalini, Fusco, Barsanti relatore ed i Ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro e il presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro. In seguito intervengono i ministri della marina, delle poste e dei telegrafi, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e degli affari esteri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor senatore Papadopoli prega il Senato di scusare la sua assenza motivata da funzioni da esso esercitate.

Il signor senatore Capellini scrive che il Senato voglia scusare la sua assenza, avendo dovuto partire improvvisamente per motivi di famiglia.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge):
« N. 101. — La Giunta municipale di Pavia fa istanza che non sia approvato il disegno di legge sul riordinamento degli studi farmaceutici ».

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Riordinamento degli Istituti di emissione »
(N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento degli Istituti di emissione ».

Come il Senato rammenta, ieri fu intrapresa la discussione dell'art. 1 del progetto di legge.

Do facoltà di parlare al senatore Allievi sull'articolo 1.

Senatore ALLIEVI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole Finali.

Senatore FINALI. Noi siamo persuasi del comune desiderio e della quasi necessità il non portare troppo in lungo la presente discussione.

Perciò, sebbene rincresca a noi componenti la minoranza dell'Ufficio centrale di rinunciare agli emendamenti che noi avevamo proposto non per velleità di proporre, ma perchè avevamo l'intima convinzione che questi migliorassero la legge, non possiamo non tener conto delle dichiarazioni fatte dal Governo su molti punti toccati dai nostri emendamenti, dichiarazioni fatte in tal modo che noi veramente non possiamo dubitare che i signori ministri

le seguiranno nella pratica applicazione di questa legge.

Ieri l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, nel suo eloquente discorso fece un'arguta distinzione in categorie dei nostri emendamenti, trovandone dodici innocui, ma inutili, undici malefici (*interruzione del relatore*) non accettabili, perchè peggiorativi, gli undici; in uno solo riconosceva la qualità di utile; poi faceva una suddistinzione fra maggiori e minori.

Sarei molto curioso di sapere quale criterio abbia seguito l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale nel classificare fra maggiori e minori i dodici emendamenti inutili.

La inutilità è un concetto, così negativo, che non so trovarvi dentro la differenza di quantità maggiore o minore, che è concetto positivo.

Oltre le dichiarazioni fatte autorevolmente dal presidente del Consiglio e dai suoi due colleghi del Tesoro e dell'agricoltura, abbiamo anche il fatto, che di questi innocenti ma inutili emendamenti, ha mostrato di tener conto anche la maggioranza dell'Ufficio centrale, riportandone il maggior numero nel suo ordine del giorno:

Perciò noi tenendo conto della presente condizione in cui si trova il Senato, del desiderio d'arrivare al termine il più presto possibile di questa discussione senza però strozzarla; e poichè per i primi emendamenti le dichiarazioni che sono state fatte ci rassicurano, noi siamo disposti ad abbandonarli fino all'articolo nono, nel quale c'è una questione che per noi è grave e sostanziale; questione la cui gravità non può essere sfuggita al Senato, poichè ha sentito che non sono interamente concordi intorno alla materia regolata dall'art. 9 neppure quelli i quali opinano doversi approvare integralmente nel suo testo il progetto di legge e non rimandarlo alla Camera dei deputati.

Sull'art. 4 però, il mio onorevole collega Rossi domanderà delle dichiarazioni esplicite al Governo; e nella supposizione che queste dichiarazioni siano soddisfacenti, noi, con un sentimento che il Senato potrà apprezzare, siamo disposti a sacrificare gli emendamenti ai primi otto articoli, mantenendo però quello dell'art. 9 sul quale ci proponiamo di sostenere e dimostrare le ragioni del nostro emendamento ed invocare su questo la risoluzione del Senato.

Spero che il Senato vorrà tenerci conto della buona volontà (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Finali parmi inutile il parlare, perchè col ritiro di molti emendamenti egli ha dimostrato che era nel vero la maggioranza dell'Ufficio centrale quando dichiarava cotesti emendamenti inutili.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Devo dare una risposta al senatore Blaserna il quale ieri parlò a proposito dell'articolo primo sollevando una questione la quale veramente avrebbe trovato sede più propria nella discussione generale.

Egli ha espresso il timore che le condizioni fatte dalla presente legge alla Banca d'Italia, siano tali da non assicurarne l'esistenza.

Nell'altro ramo del Parlamento io ebbi, tranne che da un oratore solo, a difendermi contro l'accusa opposta, e cioè che questa legge facesse alla Banca d'Italia patti esageratamente larghi.

Il senatore Blaserna è partito da una premessa data la quale, evidentemente, la sua conseguenza sarebbe logica; la premessa cioè che la Banca avrà 12 milioni di utile e 24 milioni di spesa.

Se le cose stessero in questi termini, la conseguenza che egli ne trae sarebbe perfettamente logica; ma il senatore Blaserna sa quanto sia difficile valutare la cifra esatta degli utili di un Istituto anche avendo sott'occhio i documenti di una gestione finita. È molto più difficile il prevedere la cifra esatta di utili e di perdite di una gestione che non è ancora cominciata e che non si sa esattamente in quali circostanze di fatto si svolgerà.

Certo può avvenire che dalla liquidazione delle operazioni non conformi alle prescrizioni della legge nuova venga una perdita.

Ma questa perdita è stata calcolata appunto prescrivendo che la Banca d'Italia avesse l'obbligo per coprire le perdite delle mobilitazioni, di richiamare, occorrendo, fino a 90 milioni dai suoi azionisti.

È questa un'eventualità che potrà non essere.

piacevole per gli azionisti stessi; ma la legge non poteva a meno di prefiggersi come scopo principale quello di avere una circolazione solida, e non poteva mettere in prima linea gli interessi degli azionisti.

Del resto la Banca d'Italia svelgerà le sue operazioni sullo stesso campo, sulla stessa falsariga, direi, delle operazioni che sono state fatte finora dalla Banca Nazionale, astenendosi solamente da quelle non proprie della sua indole, e che furono la causa delle maggiori perdite. Essa svolgendo anzi la sua azione in condizioni migliori, poichè invece di pagare una tassa di circolazione dell'1 e 41 per cento, pagherà la tassa dell'uno per cento; avrà cioè il ribasso di un terzo circa dell'onere che paga ora per la tassa di circolazione. Oltre a ciò avrà parecchi altri benefizi tra i quali ricordo la riduzione ad un quarto delle tasse di registro per le operazioni di acquisto e di rivendita degli immobili per poter compiere le liquidazioni che le sono imposte.

Perciò, nello stesso modo che la Banca Nazionale è riuscita negli anni di buona amministrazione ad avere degli utili considerevoli, non vedo alcuna ragione per dubitare che la Banca d'Italia ottenga per lo meno utili eguali e si trovi anzi in condizioni migliori.

Ripeto che non ho alcuna ragione per dubitare che la Banca d'Italia potrà avere una vita prospera, e che anche gli azionisti della Banca stessa saranno nella condizione in cui si sono trovati negli anni di buona amministrazione gli azionisti della Banca Nazionale.

Ciò detto, esprimo i maggiori ringraziamenti alla minoranza della Commissione, la quale ha trovato modo di semplificare la discussione; e la ringrazio soprattutto della prova di fiducia che ha dato al Ministero, ritenendo che gli impegni presi da noi saranno, come l'assicuro che saranno difatti, esattamente mantenuti.

Ieri il senatore Rossi aveva manifestato un suo concetto, che forse non trova qui la sua sede, ma circa il quale ritengo opportuno di rispondergli.

Egli vorrebbe che il direttore della Banca d'Italia fosse nominato dal Governo; ma io credo che questo concetto potrebbe portarci delle conseguenze non buone, e stimo che sia soprattutto da evitare l'ingerenza del Governo negli atti d'amministrazione.

Ritengo inoltre che l'ufficio vero, essenziale del Governo sia quello della vigilanza, la quale riescirebbe meno efficace se egli prendesse direttamente ingerenza nell'amministrazione, perchè l'azione della vigilanza si svolgerebbe meno liberamente di fronte ad amministratori nominati dal Governo.

Aggiungo che credo si assumerebbe dal Governo una troppo grave responsabilità.

Questo ho creduto di dover osservare alla proposta del senatore Rossi; ma poichè gli emendamenti sono stati ritirati, non ho che da ripetere i più vivi ringraziamenti alla minoranza della Commissione.

Senatore BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA. Ringrazio il signor presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte in seguito alle mie osservazioni di ieri; ma nello stesso tempo non posso dichiararmene soddisfatto. Io ho esposto cifre che dimostrano uno stato grave ed egli ha risposto con parole, parole e speranze.

La differenza che esiste tra gli impegni che assume la Banca d'Italia, e i probabili utili che essa avrà, è troppo grande per potersi colmare con parole. Secondo me la Banca d'Italia ha tre difetti fondamentali.

Questo dell'immobilizzazione è certo un difetto grosso e che non si può togliere.

Almeno se per essa il presidente del Consiglio avesse voluto prendere un impegno formale, che quella Banca di liquidazione che si dice di voler formare, sarà organizzata subito e fortemente, si potrebbe dare con ciò alla Banca d'Italia un certo respiro per le sue forti immobilizzazioni. Io dico che in tal caso almeno una parte del male sarebbe tolta, ma restano ancora sempre gli altri mali non meno gravi che essa ha.

Secondo il mio modo di vedere, è stato un vero errore quello di avere messo addosso alla Banca d'Italia la liquidazione della Banca Romana; essa ha abbastanza guai in casa propria, non aveva bisogno di guai non suoi. Resta poi il difetto principale, che si crede di migliorare lo stato della Banca aumentandone il capitale, mentre il capitale dovrebbe essere diminuito.

Ieri il ministro del Tesoro disse, con grande meraviglia, che i 34 milioni di versamento saranno tanto sangue che si inietta nelle vene

del nuovo Istituto; ma quello non è sangue, onorevole ministro, bensì linfa che affievolisce ancora più la costituzione della Banca. Aumentare il capitale significa aumentare gli impegni, togliendo agli azionisti quella poca speranza che possono avere in un dividendo accettabile. Questo è il mio modo di vedere; il Senato e il Governo, nella loro saggezza faranno ciò che crederanno di meglio; ma io ho voluto esprimere questi gravi dubbi, poichè quando fra pochi anni i guai risorgeranno e si faranno più acuti, non si possa dire, che il Governo non sia stato avvertito in tempo.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento sull'articolo primo, e nessun altro chiedendo di parlare, lo rileggo per porlo ai voti.

Art. 1.

È autorizzata la fusione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di Credito allo scopo di costituire un nuovo Istituto di emissione, che assumerà il titolo di Banca d'Italia. Questa però dovrà stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesseranno quelle della Banca Nazionale Toscana.

La Banca d'Italia avrà un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di L. 1000 ciascuna. Il capitale versato dei tre Istituti suddetti, ascendente a L. 176 milioni, sarà portato a 210 milioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Lo statuto della Banca d'Italia dovrà essere approvato con reale decreto, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del Tesoro.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto della Banca d'Italia nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime, ed esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del Codice di commercio.

Chi l'approva si alzi.
(Approvato).

Art. 2.

La facoltà di emettere biglietti è concessa alla Banca d'Italia, ed è confermata ai Banchi

di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione rimane per quattro anni stabilito nella cifra di L. 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente:

Banca d'Italia . . .	L. 800,000,000
Banco di Napoli . . .	» 242,000,000
Banco di Sicilia . . .	» 55,000,000

Scaduti i detti quattro anni ciascuno Istituto dovrà incominciare, e poi continuare successivamente a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti:

Per la Banca d'Italia di 630 milioni	
» il Banco di Napoli di 190	»
» il Banco di Sicilia di 44	»
	<u>864</u> milioni

L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovrà diminuirlo in proporzione entro tre mesi.

La circolazione diminuita ad un Istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.

Prima della scadenza dei quattordici anni una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto reale, farà procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti d'emissione agli effetti della presente legge.

La relazione della Commissione sarà presentata al Parlamento entro tre mesi dalla sua data e in ogni caso tre mesi prima della scadenza dei quattordici anni.

La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1893

A questo art. 2 era contrapposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale un emendamento che fu ritirato.

Sullo stesso articolo ha facoltà di parlare l'on. Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io rinuncio alla parola su questo articolo per le ragioni medesime accennate dall'onor. senatore Finali.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 2 che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona e Venezia.

Con decreto reale, da emanarsi sopra proposta dei ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'art. 4 e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso.

Essendo stati ritirati gli emendamenti, non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 3:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale nelle provincie in cui sia una sede, una succursale o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.

Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

Però gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di Credito agricolo, che siano organizzati:

1. per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2. per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia L. 70,000,000

per il Banco di Napoli » 21,000,000

per il Banco di Sicilia » 4,500,000

L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sarà affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione con le norme da stabilirsi per decreto reale, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi.

Su questo articolo ha la parola l'onorevole senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ripensando che nè in Francia, nè nel Belgio, nè in Italia si sia giunti al punto di trovare una organizzazione pratica del credito agrario; vedendo presso di noi i magri risultati della legge del 23 gennaio 1887 che in alcune provincie del Mezzogiorno piuttosto che fortuna ha apportato la rovina; considerando che pel nostro paese eminentemente agricolo questa lacuna è di grave pregiudizio alla nostra agricoltura e forma uno dei temi che propostosi dal Congresso economico di Torino, sarà per riprendersi alla sua riconvocazione in ottobre, io non ho potuto a meno di essere colpito dall'aggiunta che nella legge per il rinnovamento del privilegio alla Banca di Francia venne introdotta all'articolo secondo della legge stessa. Ne do lettura:

Art. 2.

« Le 1^o de l'article 9 des statuts fondamentaux
« de la Banque de France établis par le décret
« du 16 janvier 1808 ainsi conçu: Les opérations de la Banque consistent: 1^o à escompter
« à toutes personnes des lettres de change et
« autres effets de commerce à ordre à des
« échéances déterminées qui ne pourront excéder

« trois mois et souscrits par des commerçants
« et autres personnes notoirement solvables ».

« Sera complété par la disposition suivante:

« A escompter dans les mêmes conditions les
« lettres de change et autres effets de commerce
« à ordre qui seront présentés par des associa-
« tions syndicales, agricoles et autres, notoire-
« ment solvables ».

Quest'aggiunta di natura agricola in una legge così solenne mi conferma che il credito agrario anche in Francia difetta, e io mi diceva: perchè non attecchisce nemmeno da noi il credito agrario? Sono quattro, a mio avviso, le ragioni che lo difficolzano: prima di tutto la necessità di accertarsi della solvibilità morale e materiale del debitore, la quale non può bene riconoscersi che sul sito; in secondo luogo all'agricoltore è necessario che gli si accordi il prestito a lunga mora; in terzo luogo, a sconto basso, di favore, come trattasi a questo art. 4; in quarto luogo, la firma del debitore agricolo deve arrivare ad avere la personalità commerciale, giovandosi dell'associazione collettiva, come si propone ora in Francia.

In addietro si volle cercare la solvibilità del debitore garantita dai pegni, ma come era possibile dar pegni in natura sovra sovvenzioni le quali riflettono sementi, macchine, concimi o ingrassi di bestiame, operazioni che a voltarsi in prodotti abbisognano di sette, otto o nove mesi di tempo? Ancora, oltre il pegno, occorre la buona fede, la moralità del debitore, e le prove ottenute non furono buone.

Se noi guardiamo altrove, ad esempio in Germania dove sono diversi i costumi, noi vi troviamo le celebri casse Raiffeisen che per l'art. 3 dei loro statuti fanno di questi prestiti, ma tutti i soci della Cassa sono solidali col debitore negli impegni dell'associazione.

Prestiti all'agricoltura si fanno dalle Banche popolari tedesche; l'aspirante deve però avere la cauzione di altra persona benevisa e solvibile della Banca stessa; d'altronde le banche popolari tedesche non attingono a biglietti di Banca, ma ad un capitale proprio per fare gli sconti che poi rinnovano a tre e quattro mesi ancora laddove sia necessario.

Il credito agricolo in Italia l'abbiamo bensì menzionato nella legge, ma non sappiamo dove, in che e come consista.

Le Banche agricole della legge del 1869 sono cadute. Le Banche popolari fanno pochissimo per l'agricoltura e sempre ad uno sconto troppo oneroso. Diffatti, come scontare nei nostri Istituti della carta lunga verso biglietti pagabili a vista? In ogni modo, alle Banche di emissione occorre una scadenza di tre mesi, od al più con la presente legge di quattro. Il credito agrario non ha attecchito secondo me perchè si è voluto farlo discendere dall'alto al basso, mentre si deve percorrere la strada contraria, si deve principiare, cioè, dall'accertamento della solidità del debitore, non solo materiale ma anche morale.

La legge del 1884 in Francia ha dato vita ai sindacati agricoli, i quali sono arrivati in otto anni a tale potenza che nell'anno passato hanno potuto conchiudere per 500 milioni di affari, comperando, fornendo, garantendo sementi, macchine, concimi, agli agricoltori verso unalieve provvigione. Parte di queste operazioni si fanno a contanti e parte si fanno a credito. Il numero dei sindacati agricoli in Francia ascende a 362, di cui 394 comunali, 184 cantonali, 132 di *arrondissement*, 82 dipartimentali. Essi esercitano in piccola scala senza esserne ancora investiti dalla legge il credito agrario nella sua forma iniziale, ma si proibiscono ogni'altra operazione estranea.

Noi abbiamo il piccolo semenzaio dei Comizi agrari, alcuni dei quali imitano i sindacati francesi e mi pare che su di essi potrebbe piantarsi una prima posta, quanto alla notorietà locale del debitore.

Dal Comizio agrario si può arrivare di seconda mano ai sindacati agricoli e quindi, come vuolsi fare ora in Francia, erigere con una legge speciale i sindacati agricoli a società di credito agrario, onde poter costituire un primo nucleo di credito a maturarsi il portafoglio a lunga scadenza.

Una volta che siano riconosciuti i sindacati agricoli in enti giuridici, e poscia autorizzati da legge speciale a fungere il credito per propria loro costituzione collettiva, solidale, a ritenere le cambiali fino al momento dello sconto alle banche di emissione, a me pare che si sarebbero superate le due prime difficoltà, cioè, la locale conoscenza della solvibilità morale e materiale del debitore, e la ottemperanza al prestito di lunga mora, non rimanendo allora

a superare se non il basso sconto e la commercialità dell'effetto scontabile.

Ecco perchè la minoranza dell'Ufficio centrale vorrebbe l'emendamento all'art. 4 quale facemmo tenere al banco della Presidenza, e cioè:

Art. 4.

Al paragrafo 3° dopo le parole: *Istituti di sconto*, aggiungere *dai Sindacati agricoli riconosciuti come enti giuridici* e dagli Istituti di credito agricolo, ecc.

Introdurre fin d'ora nella legge i sindacati agrari che già funzionano, e quelli che saranno per sorgere; ammettendoli fin d'ora allo sconto di favore, mi pare provvedimento così promettente pel credito agrario, così favorevole alla agricoltura nazionale che non posso immaginare contrario il parere del Governo dal quale mi aspetto delle dichiarazioni in proposito.

E tanto più che i sindacati agricoli francesi, nati per la legge del 1884 e adesso già così prosperi, vanno trovando imitatori nell'Italia superiore e ben presto si diffonderanno dappertutto se s'incoraggiano. Ce ne sono di questi sindacati agricoli a Torino, a Piacenza ed altrove che hanno cominciato già a fare delle centinaia di migliaia di lire di affari ed ora se ne sta fondando uno a Milano. Ho dimostrato come potrebbero essere incoraggiati a diffondersi da questa legge ed aumentarsi, costituendo in tal modo una prima stazione del futuro credito agrario.

Io sarò ben lieto se il Governo vorrà dare appoggio alla proposta della minoranza dell'Ufficio centrale su questo art. 4, onde dare forza ed incoraggiamento ai sindacati già costituiti ed a quelli che fossero per nascere. In tale attesa, altro non ho da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Lacava.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il concetto che informa l'art. 4 è restrittivo; quello cioè di limitare lo sconto di favore a poche categorie di Istituti, e per ciò furono additati soltanto le Banche popolari, gli Istituti di sconto e quelli di credito agricolo.

L'onorevole Rossi vorrebbe che fossero aggiunti anche i sindacati agricoli; io mi permetto di fargli osservare che i sindacati agricoli non sono organismi di credito, ma invece

essi hanno bisogno; per potere esplicitare la loro azione, degli aiuti degli Istituti di credito agricolo.

Questo argomento mi induce a trattare la questione generale dell'importanza del credito agricolo il quale in Italia non ha avuto sinora piena esecuzione.

Io convengo con l'onorevole Rossi che il credito agricolo in Italia non ha dato quei risultati che noi ci aspettavamo; ed egli stesso nell'enumerare le diverse ragioni di tale fenomeno; ha accennato ad alcuni fatti; ma io debbo dichiarare al Senato che la ragione principale per cui il credito agricolo non ha potuto essere eseguito in Italia è perchè la legge del 1887, e poi quella successiva, non hanno dato al privilegio agrario tutta quella efficacia che doveva avere per rendere sicura la riscossione del credito. Io nell'altro ramo del Parlamento, in occasione di una interpellanza sull'esecuzione delle leggi sul credito agricolo, dichiarai che la difficoltà maggiore stava nella qualità ed estensione del privilegio che non offriva tutte quelle condizioni che sono necessarie per assicurare la realizzabilità e la certezza del credito.

E, di fatto, se si esamini la legge del 1887 si osserva che essa non contiene tutte quelle condizioni adatte a raggiungere l'intento di offrire all'Istituto sovventore solide malleverie. Preoccupato di una tale condizione di cose il ministro di agricoltura ha cercato di vedere perchè questa legge non fosse eseguita, nonostante che un grande Istituto di credito, quale era il Banco di Napoli, aveva ottenuto l'impegno di imprendere l'esercizio del credito agricolo in Italia.

Allora io mi sono permesso di nominare una Commissione di persone molto competenti e conoscitrici della materia alla quale è affidato l'incarico di studiare le ragioni per cui il credito agricolo in Italia non ha avuto esecuzione ed ho fatto precedere ai lavori di questa Commissione un'inchiesta dirigendomi a tutti gli Istituti di credito agrario, e specialmente alle Casse di risparmio, ed alle rappresentanze degli interessi agricoli del paese, perchè mi facessero sapere i motivi dell'insuccesso della nuova legislazione sul credito agrario.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio vi è una raccolta di tutte le risposte

avute da quegli Istituti di credito ed enti morali, le quali saranno presentate alla Commissione consultiva dianzi rammentata, a cui fra le altre questioni a risolvere è stato pure affidato lo studio di quella circa i rapporti che possono stringersi tra i sindacati agricoli e gli Istituti di credito agricolo per mettere in grado questi di agevolare col credito i sindacati coli.

Io quindi pregherei l'onor. senatore Rossi a non insistere su questo emendamento, poichè esso riguarda una questione che dovrà essere risolta dalla Commissione: quella concernente i rapporti che possono stabilirsi tra i sindacati agricoli e gli Istituti di credito agrario nell'intento di agevolare i sindacati i quali, come poco fa diceva, non sono organismi di credito ma hanno bisogno degli Istituti di credito agricolo per operare.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dirò soltanto due parole sopra questo argomento dei sindacati agrari e mi affretto a dichiarare che in massima appoggio la proposta dell'onor. Rossi, convinto dell'opportunità che anche i sindacati agrari godano del beneficio concesso da quest'articolo, insieme alle Società ed agli altri Istituti di credito.

Non sono però altrettanto convinto della necessità di modificare la legge per introdurre quest'aggiunta e ritengo che possa includersi nel regolamento da fare, insieme alle altre disposizioni sulle quali, sebbene il Senato non siasi ancora pronunciato con votazione, mi giova credere si pronuncerà favorevolmente, per cui dovranno figurare nel regolamento.

I consorzi o sindacati agrari possono considerarsi affini alle Banche popolari ed agli altri Istituti che fanno lo sconto ed è perciò che si possono benissimo far figurare insieme a questi nel regolamento e ad essi si può estendere quella facilitazione che è contenuta nel presente articolo.

Così questi sindacati avrebbero grandemente facilitate le loro operazioni, perchè potrebbero fare vendite a credito, scontando poi i titoli degli agricoltori i quali ricorressero a loro per avere i semi, i concimi chimici, le macchine agrarie e quant'altro loro occorresse.

Sono convinto che i sindacati agrari i quali

cominciano a sorgere in Italia, e già sviluppano una proficua azione, come ad esempio quello di Piacenza, vanno a colmare una grande lacuna che c'è purtroppo nella nostra agricoltura.

Sono convinto che questi sindacati i quali hanno preso uno sviluppo grandissimo in Francia, anche presso di noi potranno recare grande giovamento.

Perchè non faciliteremo le loro operazioni, mentre siamo tutti persuasi della necessità di sostenere l'agricoltura?

Questa è un'occasione che ci si presenta di fare qualche cosa a suo vantaggio. Non lasciamola sfuggire, non accontentiamoci di confortarla a parole, trascurando poi le opportunità di avvantaggiarla coi fatti.

Mi unisco perciò alla proposta del senatore Rossi nel senso che i sindacati agrari abbiano a figurare nel regolamento fra quegli Istituti che possano ottenere il danaro con uno sconto di favore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. Dirò poche parole per chiarire, non la proposta del senatore Rossi perchè vera proposta egli non fece, ma il concetto che lo ha ispirato nelle osservazioni che ha fatto; e mi ritengo tanto più autorizzato a farlo in quanto che le stesse osservazioni egli aveva presentate nel seno dell'Ufficio centrale che fu concorde nel desiderio espresso dal senatore Rossi.

I sindacati agrari, che sventuratamente fino ad ora in Italia non presero quello sviluppo che è desiderabile raggiungano, quando hanno la capacità giuridica, quando sono enti capaci ad obbligarsi, debbono essere aiutati almeno quanto le Banche popolari; poichè lo scopo che questi sindacati si propongono è ottimo come disse il senatore Griffini. Essi recano vantaggio all'agricoltura, ed i nostri Istituti di credito debbono avvantaggiarli e credo che in questo pensiero si debba trovar d'accordo anche con l'Ufficio centrale il ministro d'agricoltura, che cioè i sindacati è desiderabile si moltiplichino e si propaghino in Italia, abbiano personalità giuridica e come tali siano ammessi a godere il credito a quelle condizioni di favore, a cui sono ammesse le Banche popolari ed altri Istituti consimili.

In questo concetto dell'onor. Rossi, l'Ufficio centrale fu unanime.

LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1893

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le spiegazioni date dall'onorevole senatore Boccardo, nonchè quelle dell'onorevole senatore Griffini fanno intravedere che i sindacati agrari, allorquando hanno acquistato la personalità giuridica, si possano confondere con gli Istituti di credito agricolo.

Se così è, se una tale trasformazione è possibile, in questo caso le istituzioni così trasformate sarebbero comprese nella disposizione dell'art. 4, il quale parla degli Istituti di sconto e di quelli di credito agricolo. Ora, potendosi comprendere in quest'ultima categoria tutte le specie di Istituti di credito agricolo, quando i sindacati agrari, colla personalità giuridica, assumessero anche lievemente la fisionomia di Istituti di credito, sarebbero compresi nella categoria di quegli Istituti, che possono essere ammessi a quello sconto di favore, di cui parla l'art. 4.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ho la soddisfazione che le spiegazioni date da due altri oratori non abbiano che confermate quelle che, a nome dei miei colleghi, ebbi l'onore di esporre.

Tuttavia non sembrarono conformi a quelle dietro le quali l'onor. ministro di agricoltura ha creduto di non accettare la proposta. Non potendone dunque ringraziare il Governo ne lascio all'onor. ministro di agricoltura la responsabilità. E poichè la proposta non si accetta sotto forma di emendamento, rimarrà essa negli Atti parlamentari colle risposte del Governo come ammonimento sulla questione, e come punto di partenza per l'avvenire. Sol tanto di così scarso beneficio mi è dato dichiararmi soddisfatto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'onor. signor ministro di agricoltura ha detto che se questi sindacati agrari sono regolarmente costituiti, si possono ritenere eguali agli Istituti di sconto, e quindi non occorre nominarli nè nella legge, nè nel regolamento...

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credito agricolo.

Senatore GRIFFINI... Mi perdoni l'onor. ministro, ma io ritengo che i sindacati agrari non siano per niente nè Istituti di sconto, nè Istituti di credito in genere.

Però, ad onta che non siano Istituti di credito, io credo sia opportuno accordare anche ad essi il favore che si accorda con questo articolo agli Istituti di sconto e di credito.

Del resto, quando io ho parlato di sindacati agrari, ho inteso dire di sindacati agrari regolarmente costituiti, cioè dei sindacati agrari che abbiano vita legale, che siano stati riconosciuti, e non ho creduto necessario di soggiungere che intendeva parlare di sindacati agrari, i quali avessero acquistato la personalità giuridica, perchè questo si doveva intendere.

Ma la ragione per la quale ho chiesto nuovamente la parola, si fu per rispondere all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, per dirgli, cioè, che io non credo essere i sindacati agrari Istituti di credito.

Sono tutt'altra cosa; e per questo appunto non possono ritenersi compresi nella dizione dell'articolo. Ad onta di ciò sono convinto della convenienza di ammetterli quali sono, cioè quali Istituti per l'acquisto e cessione di oggetti necessari all'agricoltura, allo sconto di favore.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Non so comprendere perchè, nel presente articolo che si discute, nello elenco di coloro che sono ammessi allo sconto così detto *di favore*, si siano esclusi i corrispondenti degli Istituti di emissione, i quali (specialmente quelli all'estero) rendono loro segnalati servizi; agevolando l'acquisto e la vendita dei titoli nostri, o la collocazione, o la compra della così detta *divisa estera*, e sono gli organi principali, per mezzo dei quali gli Istituti di emissione, occorrendo, riescono a colmare i vuoti che si verificano nelle loro riserve metalliche.

Questo sconto ad un tasso minore del comune esiste negli statuti di varie Banche di emissione per i loro corrispondenti, e lungi dal tornare loro nocivo, dava del profitto.

Dietro questo divieto potrà avvenire, che i migliori corrispondenti si rifiuteranno di fare i

servizi ai quali ho accennato, molto più che dessi troveranno facilmente a scontare i loro effetti ad un saggio minore di quello comune dei nostri Istituti d'Italia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. La legge del 1885 ammetteva che si potessero fare sconti di favore ai corrispondenti. Ma l'effetto pratico era stato, che non di rado si dava il titolo di corrispondente a coloro cui si voleva fare un favore, e quindi in molti casi questo si traduceva non in facilitazione per un interesse generale, ma una facilitazione per un interesse personale. Questa fu la ragione per cui dopo lunga discussione nel seno della Commissione nell'altro ramo del Parlamento, si convenne ad unanimità della convenienza di cancellare la parola *corrispondenti*.

Aggiungo ancora essersi osservato che se veramente un corrispondente rende un utile servizio, l'Istituto può pagarlo sotto altra forma. Quanto all'Istituto, non vi ha differenza dal dare, ad esempio, una commissione per gli affari che compie il corrispondente, il fargli un ribasso di sconto.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Io debbo dichiarare in nome dell'intero Ufficio centrale che noi siamo tutti concordi nel concetto che poco fa ha espresso il presidente del Consiglio.

Qui si tratta di una disposizione eccezionalissima qual è quella consistente nel concedere uno sconto di favore a certe determinate persone.

Noi dobbiamo cercare che questa disposizione si contenga entro i suoi giusti limiti; l'esperienza ci ha dimostrato che l'abuso dello sconto di favore ai corrispondenti aveva portato gravissimi inconvenienti.

Riformando la legge abbiamo desiderato che questi inconvenienti si evitassero.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Non credo che sia un *modo* esatto quello allegato dall'onorevole ministro, cioè che, perchè si è sperimentato un *abuso*, si tolga l'uso di un'istituzione, o di un

servizio. Dippiù, se questo abuso poteva avvenire nei corrispondenti privati, non credo potesse avvenire ugualmente, quando trattavasi d'Istituti di credito, che sono poi i migliori corrispondenti.

Avrei creduto, che questa sarebbe stata una materia da *regolarsi*, fissando alcune norme per evitare qualche abuso; dato in fatto che fosse avvenuto, che qualcuno degli Istituti di emissione abbia potuto accordare favori a privati, sotto il nome di corrispondenti.

Ma non credo che giovi cancellare questa facoltà, che è di grande utilità agli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, poichè è stata ritirata quella della minoranza dell'Ufficio centrale, e nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4 nel testo che ho letto:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie, nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabiliti con decreto reale, da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 5 che ho letto:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

La riserva degli Istituti di emissione dovrà essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro.

La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. È questo l'articolo; intorno al quale feci riserva di domandare spiegazioni all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ed all'onorevole ministro del Tesoro, i due che presentarono di concerto il progetto di legge.

Osservo con dispiacere però che l'onorevole ministro del Tesoro non è ora qui presente. Essendo la responsabilità ministeriale collettiva non ho preferenza che l'uno o l'altro dei ministri mi ascoltino, tanto più che debbo riconoscere in entrambi eguale competenza.

Fu già detto che questa legge è elastica, dubbiosa nei termini. Io aggiungerò che è al pari oscura, elastica più della guttaperca e del *caoutchouc*; manca dell'elasticità dell'avorio (*Risa*).

Non penso di esporre insegnamenti celebrati sopra la funzione e i limiti della riserva metallica. Potrei citare un pregevole scritto del nostro collega, il senatore di Brolo; che ha lunga pratica delle cose bancarie e che scrisse praticamente su questa materia. Non lo farò. Mi limito ad esaminare il modo, onde la legge forma la riserva metallica. In un anno dev'essere del 40 per cento e composta per 33 parti da moneta legale italiana metallica o da moneta estera ammessa nel Regno al corso legale ovvero in verghe d'oro. Questi valori non ammettono censura possibile. La moneta è un valore medio di cambio, all'oro equivalente. Ma io richiamo l'attenzione del Senato sopra le rimanenti parole dell'articolo: *il rimanente dei sette decimi potrà essere composto di cambiali sull'estero con firme di primo ordine, riconosciute come tali dal Ministero del Tesoro*. Non pare vero! In gergo bancario si dicono firme di primo ordine quelle dei banchieri reputati più di altri solvibili e ricchi.

In Italia vi erano firme stimate di primo ordine, i cui autori finirono con la bancarotta o con l'annegarsi nel Tevere o per azione della rivoltella. Nelle condizioni economiche del paese firme di prim'ordine non ne conosco, i banchieri italiani sono tutti ad un grado, onesti e solvibili.

Nel dirsi *cambiali sull'estero*, bisognava aggiungere *pagabili in oro*. Chi conosce gli elementi della economia politica ed il mercato monetario, non ignora che il Portogallo, la Spagna, il Messico, l'Australia, l'India, la

Grecia, la Repubblica Argentina vivono nel regime del corso legale o forzato e non possono pagare tratte in oro.

La cosa ancora più strana è questa: che si commette al Ministero del Tesoro, e non al Ministro, di riconoscere il pregio superlativo delle e firme degli accettanti e traenti. Vi sarà un ufficio deliberante nel Ministero o un impiegato come delegato tecnico, la cui capacità non è sempre certissima, che dovrà dichiarare: quali saranno le *cambiali con firme di primo ordine* tratte su tutte le città del mondo conosciuto? E vi sarà tanta possibilità di scienza e di informazione nel Ministero? Al presente lo ammetto per l'amicizia personale col mio amico Grimaldi, che ha profonda conoscenza delle cambiali e del mondo bancario. Egli sì, che ne sa moltissimo! Ma non siamo testimoni contemporanei di grandi crisi e di grandi sorprese, che parevano imprevedibili o che non erano prevedute;

Supponete pure che saranno offerte come parte della riserva dalla nuova Banca d'Italia cambiali accettate dai primi e più noti banchieri d'Inghilterra.

Oggigiorno, dopo le crisi avvenute e la minaccia di danni peggiori, una disposizione di legge siffatta non la credo conforme alle norme generali dei sistemi bancari, alla prudenza, ed alla serietà de' legislatori.

Più e più pondero gli errori di questa legge, le minacce e le paure, le tentazioni, che porta in sé, più l'anima si perturba, e talvolta mi sento ribelle.

Martino Lutero quando credette di vedere il diavolo gli gittò contro la Bibbia (*Risa*).

Io son tentato di gettare la *Biblioteca degli economisti* contro coloro che propongono e raccomandano questa legge (*ilarità*).

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Dirò al mio amico senatore Pierantoni che proprio non c'è bisogno di far getto di nulla; perchè la disposizione contenuta nell'art. 6, da lui tanto incriminata, non contiene se non la cosa più semplice di questo mondo.

Le cambiali sull'estero equivalgono a moneta. Ed egli deve mettere in rapporto l'art. 6 con l'art. 12. Nel corso della discussione di questa legge è avvenuto questo strano fenomeno: si

è presa una disposizione speciale, e non si è guardata in rapporto alle altre disposizioni, che insieme a quella formano un tutto. L'art. 12 tassativamente determina le operazioni che gli Istituti di emissione possono fare. Ed al n. 3 è, fra le altre, indicata l'operazione di compra-vendita a contanti, per proprio conto, di tratte ed assegni sull'estero, e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro.

Ma poichè la facoltà di compiere questa operazione in un modo indeterminato e generico avrebbe potuto, contro il sentimento del Governo proponente, e certo contro il sentimento del Senato ed anche dell'altro ramo del Parlamento, dare adito alle Banche di fare operazioni per avventura molto aleatorie, vi si è messo il freno, e si è detto: « queste operazioni, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del Ministero del Tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorre agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del Tesoro ».

Cosicchè questa operazione, la quale si richiama all'art. 6, ha lo scopo precipuo di fare sì che gli Istituti abbiano il mezzo, l'agio di rifornirsi della riserva metallica.

Ecco perchè è perfettamente inutile, ed è stato così riconosciuto, di aggiungere la frase « pagabili in oro », perchè mal s'intenderebbe questa disposizione, se non contenesse questo principio.

Inoltre l'onor. Pierantoni deve considerare che in quest'articolo si è messa la frase « dal Ministero del Tesoro » invece che dal ministro del Tesoro; perchè, secondo le nostre leggi di contabilità, oltre che la responsabilità morale e politica del ministro, ci sono due altre responsabilità, quella del direttore generale del Tesoro, e del contabile del portafoglio, la quale ultima è di ordine materiale, e soggetta al sindacato della Corte dei conti.

Si è detto « al Ministero »; perchè la funzione affidata dall'art. 6 è propria del Ministero del Tesoro, cioè del direttore generale e del contabile del portafoglio.

E questo non deve tornare difficile ad intendere all'amico Pierantoni, poichè giornalmente il Ministero deve rifornirsi alla sua volta di divise estere per fare quei tali pagamenti, dei

quali ho parlato. In fatti oltre 300 milioni di lire in oro non piombano da sè nelle casse dello Stato, il quale è costretto, come gli Istituti di credito, a procurarseli.

Posso anche assicurare che il Tesoro dello Stato nelle operazioni della specie non ha mai e poi mai perduto un centesimo, ed aggiungo che parlo dei Ministeri precedenti, non soltanto dell'attuale. Quando sono avvenuti fallimenti anche di case di primo ordine, il Tesoro dello Stato si era già messo al riparo da qualunque rischio; perchè aveva tutto ritirato. Non accenno a persone, non accenno a fatti. Il Senato comprende.

Quindi, poichè il Tesoro, più che ogni altro Istituto di emissione, deve essere in grado di sapere quali sono le firme di primo ordine, mi pare che la legge abbia stabilito opportunamente su questa materia; e mi pare che lo riconosca tutto l'Ufficio centrale ad unanimità. La legge è stata cauta, quando, nello stabilire la facoltà agli Istituti di emissione di fornirsi a questo modo della maggiore riserva metallica sino a sette per cento, ha chiamato il ministero del Tesoro per riconoscere le firme di primo ordine delle cambiali, che tengono luogo di moneta.

Dopo queste spiegazioni, fatto il raffronto dell'art. 6 col 12, spero che il mio amico Pierantoni riconosca che questa disposizione non meritava di essere incriminata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Rispondo: l'operazione che fa il Tesoro per fornirsi dell'oro necessario per il pagamento dei cuponi all'estero è operazione diretta del debitore che deve mantenere i suoi impegni. Ma anche in questo grave ufficio non mancano i pericoli, talchè l'esperienza non consigliava tali specie di sanzioni legislative. Ricorderò un fatto degno di ricordo.

Nel 1885 io ero a Parigi, delegato dal Governo alla Conferenza pel Canale di Suez. Sa il Senato che cosa avvenne quando sorse la questione dell'Afganistan e si temeva un conflitto russo-inglese? I documenti da me spediti debbono esistere nel Ministero degli affari esteri.

Due banchieri stranieri e uno nazionalizzato italiano procuravano il danaro per il pagamento dei cuponi all'estero. Uno di essi aveva in mano 150 milioni di rendita italiana. Preoccupato,

minacciò di venderne la maggior parte. S'egli in breve tempo avesse gettato sul mercato francese tanta mole di valori, avrebbe prodotto un enorme ribasso!

In pari tempo avvenne il fallimento del banchiere, naturalizzato, di origine greca, che possedeva 10 milioni della nostra rendita. Il Ministero italiano dovette fare grossi sacrifici per reggere il credito nostro. Io parlo con perfetta cognizione di fatti, animato soltanto dalla patria carità. (*Bene*).

Il ministro ha detto che al Tesoro sono conosciute le *firme di primo ordine*. Rispondo: dei banchieri di fiducia su due o tre piazze, raccomandati dai nostri ambasciatori. Invece la valutazione delle firme dei banchieri di ogni regione del mondo da parte del Governo non sarà una seria garanzia.

Io non riconosco la correttezza della sanzione, perchè ho detto: viviamo in un'epoca, in cui gravi danni e vergogne avvennero all'interno; dura una crisi che peggiora; è assai ridotto il numero dei banchieri; infelice, difficilissima è la condizione degl'Istituti. Grandi passioni minacciano le società moderne. Frequenti sono gli allarmi, i fallimenti, le crisi. Dopo l'Argentina, il Portogallo, l'Australia! È giunta l'ora del Messico. Guardate alla Spagna. Non illudiamoci e non illudiamo.

Il ministro ha parlato della responsabilità del Governo distinguendo la responsabilità del ministro da quella degli impiegati.

Onorevole Grimaldi, vi sono tre specie di responsabilità: la *penale*, la *civile*, la *politica*. Ma da più mesi non si lotta per impedire la determinazione delle responsabilità politiche e morali dei legislatori e governanti?

E se a qualche cosa giova l'esperienza, è dovere di impedire che siano deliberate leggi, le quali aumentano l'arbitrio, ovvero la facoltà discreta del Governo. La legge sanziona il pericolo di nuovi, maggiori danni.

Io ho sollevato due altre questioni. Non ho avuto risposta. Il ministro non mi ha potuto negare: non è detto nella legge che queste cambiali debbono essere tratte sugli Stati, nei quali i pagamenti sono fatti in oro. E se pur fosse detto, non avviene e non può avvenire che anche uno Stato, che ha oggi il corso fiduciario, domani più non l'abbia?

Ricorderete quanto fu lunga la lotta sorta nell'ora, in cui si fu posto il corso forzoso.

L'onor. Grimaldi, che fu l'avvocato di parecchi Istituti, sostenne al certo che era valida la contrattazione, per cui, nonostante il corso forzoso, si stipulava di pagare in oro le tratte commerciali. Noi, che ci possiamo vantare di essere gli eredi degli autori del diritto romano, e che viviamo in questa città, che fu chiamata il *domicilio delle leggi*, non possiamo imporre freno agli eventi, nè leggi ai mercati monetari degli altri paesi, non alla giurisprudenza, alle magistrature degli altri paesi.

A me basta di aver indicato il danno per tacere.

Proposte non torna utile farne, perchè gli emendamenti son condannati dalla maggioranza. Ne debbo rispettare l'ostinata volontà.

Terminerò col dire un'ultima cosa ai miei illustri contraddittori.

Chiunque parla in quest'aula va altamente rispettato, perchè se fa soffrire, soffre. Egli però soffre due volte tanto: la maggioranza ha per sé il voto che stima autorevole del Ministero, il voto della maggioranza dell'altra Camera a cui si associa l'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale. Lasciate a noi della minoranza, per la responsabilità morale e per l'onore delle opinioni, che esprimiamo e che sono il carattere dell'uomo, lasciate almeno che sia dato di affermare nella storia della riforma, nel cammino affrettato di questa discussione, l'orma del proprio pensiero. (*Bene*).

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Mi consenta il Senato una parola sola. Per me credo che chiunque degli onorevoli senatori propone emendamenti ne ha pienissimo diritto, ed io riconosco il dovere di rispondergli.

Una volta che vi è la garanzia del riconoscimento da parte del Ministero del Tesoro, ed una volta che queste cambiali sull'estero debbono tener posto della riserva metallica per sette quarantesimi, evidentemente il ministro non ammetterà e non potrà ammettere se non cambiali pagabili in oro. Quindi il pericolo, a cui il preopinante ha accennato, è assolutamente impossibile che si verifichi.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

(Rumori vivissimi).

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi, io vi prego...

PRESIDENTE. Non interPELLI i suoi colleghi, perchè ciò è vietato dal regolamento.

Prego poi i signori senatori di fare silenzio.

Senatore PIERANTONI... Io non interpellò i miei colleghi.

PRESIDENTE. Ma ella si rivolgeva ai suoi colleghi.

Senatore PIERANTONI. No, onor. presidente! anzi io dichiaro di accettare i loro movimenti e il loro rumore come l'espressione del sentimento di gioia che provano nell'ascoltarmi. (ilarità vivissima prolungata).

Io ripeto che questa disposizione di legge è pericolosissima, perchè spinge tutti i banchieri a fare ogni possibile per essere considerati dal Tesoro come di *primo ordine*, mentre pone in grande perplessità il Ministero.

Infatti se avverrà di sapersi sulla piazza che alcuna cambiale sia stata respinta dal Ministero del Tesoro, questo fatto addurrà un grande discredito.

Più brevemente io non potevo parlare, e ringrazio il Senato della sua cortese attenzione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

I biglietti degli Istituti sono dei tagli di L. 50; 100, 500 e 1000.

L'emissione di biglietti da 25 lire è mantenuta finchè non siasi provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

La quantità dei biglietti da 25 lire che ciascun Istituto potrà emettere sarà stabilita per decreto reale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Al più tardi, entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.

I biglietti attuali dei detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.

Il valore dei biglietti prescritti andrà per metà a favore della Cassa Nazionale per gli invalidi al lavoro.

A questo articolo dalla minoranza dell'Ufficio centrale fu contrapposto un emendamento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io posso avere equivocado nel dire, ma ho inteso di dire che ritiravamo i nostri emendamenti fino all'articolo nono. Quindi quello all'articolo ottavo è compreso tra quelli nei quali la minoranza dell'Ufficio centrale confida nelle dichiarazioni del Governo, il quale ha detto che resta ben inteso che qualunque nuova emissione, da parte degli Istituti di emissione, nel periodo transitorio di due anni dovrà ottenere l'approvazione del Governo.

PRESIDENTE. Ritirato adunque anche questo emendamento all'art. 8, pongo ai voti l'articolo stesso nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorreranno lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possa formare un biglietto completo.

Con decreto reale, promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento. Saranno pure

determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Per decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi.

Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.

La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti.

PRESIDENTE. All'ultimo inciso del secondo paragrafo, la minoranza dell'Ufficio centrale propone il seguente emendamento:

Sarà pure determinata, entro il limite di un quinto della circolazione, la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto, per il baratto con altri biglietti propri e per la sostituzione dei logori o danneggiati; e saranno determinate le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nel domandare la parola su quest'articolo del progetto di legge, tengo presente l'autorevole raccomandazione fatta ieri dall'onorevole nostro presidente, fondata anche sulla considerazione che, per il modo con cui si è svolta la discussione generale, già si è fatto parola del contenuto di parecchi articoli. E di questa sua raccomandazione non mi dimenticherò, quantunque volte mi avvenga di chiedere la parola nel seguito degli articoli di questo progetto.

È la prima volta, credo, che in una legge che riguarda la circolazione bancaria e gli Istituti di emissione si parla di emissione di biglietti di scorta. La legge del 1874, che può considerarsi ancora la legge fondamentale in questa materia, se non erro, non ne parla.

Fu solo per inciso, che il regolamento fatto per la esecuzione della legge ne parlò. Il sistema che ora per la prima volta si inaugura, sistema al quale io ho fatto plauso, e cioè di fare in modo che la emissione dei biglietti non sia confidata soltanto alla onestà ed alla correttezza delle amministrazioni dei Banchi, ma vi debba concorrere necessariamente anche lo

Stato, per modo che in ciò si ottiene una sicura e valida garanzia, è una innovazione molto utile.

Ma oltre ai biglietti dati alla circolazione nei limiti dell'art. 2, si dice che vi devono essere dei biglietti di scorta.

In questo sistema noi siamo stati preceduti dagli Stati Uniti di America, dove, per riparare a gravi inconvenienti bancari, una legge del 1863 istituì quei *green-backs*, che si chiamano così dal colore; e sono biglietti che lo Stato, in rappresentanza di rendita che si depone nelle sue casse, dà ai Banchi di emissione.

Questi biglietti sono intestati agli Stati Uniti; ma su quelli ad essa somministrati ciascuna delle Banche mette la propria firma e ne assume la responsabilità.

Ora anche là v'è il bisogno del baratto; poichè è inseparabile da un Istituto d'emissione, dovunque esso si trovi. Ma per quanto diligentemente io abbia percorsa la legislazione americana, non ho trovato che lo Stato fornisca a titolo di biglietti di scorta una quantità qualunque di biglietti, al di là della somma corrispondente alla rendita che è depositata nelle casse pubbliche in loro rappresentanza.

Noi non abbiamo proposto di sopprimere del tutto che vi siano dei biglietti di scorta al di là della circolazione; perchè questa soppressione sarebbe stata una di quelle riforme dalle quali ci siamo astenuti per non fare emendamenti troppo radicali. Di ciò non abbiamo avuto equo guiderdone, perchè ai nostri emendamenti si oppone e si è opposto che non sono abbastanza radicali!

Non è poi mica erroneo il concetto che non vi dovrebbero essere biglietti di scorta di nessuna guisa; perchè un Istituto di emissione in quanto fa operazioni di sconto e di Banca è nelle condizioni di qualunque altro Istituto di credito. Ed i biglietti che ha messo in circolazione per una concessione di legge, debbono essere per lui come i biglietti di qualunque altro Istituto, come il numerario.

Il concetto contrario, vale a dire che un Istituto operi solo coi propri biglietti, è una delle cause, e non ultima, per le quali il corso legale da noi si è convertito in corso forzoso.

È naturale che una Banca di emissione, come qualunque altro Istituto di credito, ha bisogno

di avere un fondo di cassa, come l'onorevole ministro del Tesoro ha bisogno di un fondo di cassa di 80 o 100 milioni, per il servizio di Tesoreria. Ma non ne vien mica per questo, che l'Istituto d'emissione abbia bisogno di un fondo di scorta; e tanto meno che debba avere un fondo di cassa costituito di biglietti, i quali eccedono la sua circolazione normale.

La conseguenza logica sarebbe invece che gli Istituti di emissione non dovrebbero mai portare al massimo la loro circolazione, ma avere sempre un margine nelle loro casse; mi si perdoni in cose tanto tecniche il ritorno della parola, un fondo di cassa per servire alle esigenze della Cassa stessa.

Cosa propone il Governo? Mi preme dimostrare la sostanziale differenza che corre tra le sue proposte e le nostre.

Il Governo propone che saranno pure determinate la quantità dei biglietti, da lasciare come scorta a ciascuno Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Che cosa proponiamo noi?

«Sarà pure determinata entro il limite di $\frac{1}{5}$ della circolazione la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto per il baratto con altri biglietti propri e per la sostituzione dei logori o danneggiati, e saranno determinate le norme per controllare l'uso di questi biglietti».

In che cosa consiste il nostro emendamento?

Il nostro emendamento ha due parti. In una parte dice: poichè noi non vogliamo contestare la opportunità, e se vuolsi la necessità, benchè determinata più dall'uso che da una ragione logica di avere biglietti di scorta, sia pure; ma in faccia alla pratica fin qui seguita, ed in faccia alle somme grandi, direi enormi di questi biglietti di scorta, che naturalmente non sono state capricciose, ma devono essere state determinate in ragione di un presunto bisogno; stabiliamo almeno un massimo all'ammontare dei biglietti di scorta, non già la norma fissa di un quinto, come a molti è piaciuto farci dire.

No: sarà forse di un decimo ed anche meno secondo i casi, perchè bisogna tener conto del modo diverso di essere, dell'organismo diverso dei vari Istituti e delle loro contingenze:

Occorre stabilire questo massimo, perchè altrimenti vi è pericolo di abuso di questi biglietti: non dico in senso penale, ma nel senso

di eccedenza nella circolazione. Posto il limite d'un quinto, il pericolo sarà circoscritto.

L'articolo poi dice, che saranno stabilite le norme per controllare l'uso di questi biglietti. Ma qui pare a me che una ragione di grande evidenza voglia che la legge determini l'uso di questi biglietti, perchè altrimenti non sarebbe possibile controllare, ossia riconoscerè quale sia legittimo uso e quale no.

Il limite massimo di un quinto non si può dire che metta in angustie gl'Istituti di emissione; e me ne appello all'utorità del ministro del Tesoro.

Egli pei 334 milioni di biglietti di Stato in circolazione, disseminati in tutte le Tesorerie del Regno, ha forse dei biglietti di scorta? Niente affatto...

Senatore BARSANTI, *relatore*. Ha le Banche.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore FINALI... Se mi venite qui a dire delle ragioni delle Banche, è inutile parlare delle ragioni della legge. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, richiamerò all'ordine chi interrompe.

Senatore FINALI. Solo al centro esiste una cassa speciale che ha un fondo di biglietti nuovi, i quali servono per rimpiazzare i logori e danneggiati, e che non si emettono se non al momento in cui entrano in cassa per essere distrutti i logori ed i danneggiati.

- Questa somma di biglietti nella media mensile non supera i 6 o 7 milioni, e non avviene mai che la somma dei biglietti di Stato superi il limite legale dei 334 milioni, perchè i 6 o sette milioni di logori e danneggiati sono ritirati prima che si emettano i nuovi.

Lo Stato, si può obiettare, non fa il baratto de' suoi biglietti, chè nessuno porta al cambio biglietti da 10 per averne il doppio da 5, o viceversa. Ma guardiamo pure a quel che avviene per gli Istituti d'emissione che fanno il baratto.

Pigliamo le situazioni mensili che si pubblicano dagli Istituti di emissione; ho qui quella del 30 aprile, ma lo stesso si trova così nelle più lontane che nelle più recenti. In questa trovo che il baratto nel mese arrivò a lire 51,764,000, che, in rapporto alla circolazione, vuol dire di più d'un miliardo, è di non più che un ventesimo, il cinque per cento.

Con un lavoro di analisi questa cifra si potrebbe ridurre, perchè i 51,764,000 per 28,326,000 sono contro baratto, che è fatto biglietto con biglietto proprio; 1,657,000 moneta metallica, e questo è un triste riscontro della qualità che ha presso di noi il corso legale.

Biglietti dello Stato, 6,127,000.

Ricevute in conto di riscontrata, 12,732,000.

Dimodochè potrei dire che il baratto di biglietti contro biglietti degli Istituti non è che di circa 30 milioni, sopra una totale circolazione di più di oltre 1 miliardo.

Le occorrenze del baratto sarebbero dunque per un mese ragguagliate al 3 per cento.

Ma abbandoniamo pure l'analisi, e teniamoci alla cifra complessiva di 51 milioni, corrispondente al 5 per cento....

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Al mese.

Senatore FINALLI. Ma allora, ella che è tanto fine, a rigore dovrebbe fare il conto a giorni; e sarebbe un milione e mezzo o poco più al giorno.

La provvista della scorta non deve essere ragguagliata a tutto l'anno. Anzi, pigliando un mese e non la settimana o la decade, faccio una concessione abbastanza larga.

Il mio argomento vale per dire che, secondo gli elementi che forniscono al giudizio gli stessi Istituti d'emissione, per il baratto basterebbe il 5 per cento, calcolando largamente, giacchè lo si potrebbe ridurre; epperò nel quinto, che è il venti per cento, c'è un largo margine.

Ma le difficoltà donde nascono? Nascono appunto dai concetti molto diversi che si hanno intorno all'uso a cui debbono servire i biglietti di scorta. Che se i biglietti di scorta debbono essere un fondo di cassa, sia pure una cassa succursale od una cassa di riserva, come diceva l'onor. mio amico Barsanti, distinta dalla cassa a mano, allora certamente non solo questo quinto che noi proponiamo, ma nemmeno una somma maggiore basterà; e si crederà di dover andare a quella proporzione che abbiamo lamentato e che, lode a Dio, soltanto per uno dei nostri Istituti condusse a conseguenze deplorabili.

Io ho sentito a dire dagli oratori che esemplificavano nel ragionare: sicuro che l'Istituto di emissione che ha la ricevitoria delle imposte dirette, se alla fine del bimestre non ha riscosso, deve poter andare alla Cassa e dai biglietti di scorta cavare ciò che gli occorre al pagamento

del bimestre. Un altro diceva: ma sicuro che se in un dato momento c'è bisogno di una forte somma per sconto di cambiali si può ricorrere alla scorta...

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dentro sempre la circolazione.

Senatore FINALLI.... Se sono dentro i limiti della circolazione non sono più biglietti di scorta. Biglietti di scorta vuol dire al di là della circolazione. Si può avere opinioni diverse ma queste sono le mie. Si dice: in un dato giorno, in un grande emporio commerciale può avvenire che si presentino allo sconto una massa di effetti pei quali non bastino i mezzi disponibili della Cassa corrente. Allora si va alla Cassa che contiene i biglietti di scorta e si cavano fuori i quaranta o cinquanta milioni che occorrono (*Altra interruzione al banco dei ministri*).

Io ho posta mente attentissima alle parole degli onorevoli ministri e potrei quasi ripeterle; ma andrei contro le raccomandazioni fatte dall'onorevole signor presidente. Però dichiaro che le dichiarazioni delle quali sono meno lontano dal dichiararmi alla mia volta soddisfatto sono quelle fatte ieri dall'onorevole ministro del Tesoro.

Comunque sia io ho la ferma, profonda convinzione che se non si stabilisce qui nella legge, in modo che nè ministri presenti, nè ministri futuri possano uscirne, una disposizione tassativa riguardo al limite dei biglietti di scorta; se non si determina l'uso che debbono avere questi biglietti noi in questa parte manteniamo un pericolo e perpetuiamo l'anarchia.

Se io avessi seguito rigorosamente il mio concetto, avrei proposto che oltre la circolazione niente altro vi fosse, e non si parlasse di biglietti di scorta.

Ma rispettando le opinioni di molti, rispettando le abitudini, sono stato contento di unirmi ai miei colleghi per ammettere questi biglietti di scorta, però dentro un limite massimo di un quinto e per usi ben determinati.

Ma l'onor. ministro del Tesoro ed il ministro di agricoltura e commercio per il loro ufficio lo sanno, lo sa di certo anche il presidente del Consiglio, che cosa avvenga in queste cose.

Il quantitativo della circolazione bisognerebbe che il Governo la potesse determinare in ogni ora da sé; ora questa circolazione non è mai

se non per eccezione, durante la decade, eguale a quella che è nell'ultimo giorno della decade.

È nell'ultimo giorno della decade che si fanno le restrizioni, perchè naturalmente non si vuole, se è possibile, esporre delle cifre che non abbiano esatta corrispondenza coi fatti.

Nell'ultimo giorno della decade si fanno delle restrizioni talora pregiudizievoli o perturbatrici del commercio, affinchè la circolazione si mantenga nei limiti stabiliti dalla legge.

Io quindi, a nome de' miei colleghi, prego vivamente il Senato di voler approvare il nostro emendamento, in questi due termini: l'uno che sia determinato il massimo dell'ammontare dei biglietti di scorta al di là della circolazione, da darsi agli Istituti di emissione; l'altro, che siano determinati gli usi ai quali questi biglietti devono servire, che non può mai essere quello di servire come fondo di cassa.

E questo emendamento che consta di queste due parti, mi sembra, tanto nell'una che nell'altra così importante e sostanziale, che non voglio fin d'ora disperare che il Senato lo voglia approvare.

Voci. Bene, bravo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore COSTA. Signori senatori: io debbo dire brevissime parole intorno al grave argomento di cui si discute, per due ragioni.

Prima di tutto devo spiegare una interruzione con la quale io, senza volerlo, ho turbato la serena e maestosa equanimità del nostro collega Boccardo, mentre pronunciava il suo magistrale discorso nella discussione generale.

Debbo poi dire i motivi per i quali io credo che l'emendamento proposto e mantenuto dall'onor. Finali a questo articolo, meriti di essere dal Senato attentamente meditato ed accolto.

In un certo momento del discorso pronunciato dall'onor. Boccardo mi parve di comprendere che egli considerasse all'eguale stregua e supponesse in eguale condizione giuridica la scorta dei biglietti e la cassa. E per un lampo di quel buon senso di cui egli si è mostrato così strenuo ed ardente fautore, fui tratto quasi inavvertitamente a dire a me stesso: *la scorta non è cassa*. Ed avendoci pensato sopra, oggi sento il dovere di ripetere ad alta voce al Senato: no; la scorta non è la cassa.

Io so benissimo che in tutti i grandi Istituti vi sono varie specie di casse. Vi è una cassa giornaliera o a mano, una cassa di riserva, se si vuole cassa di scorta o se si vuole ancora una sacrestia. Ma non è di questo che io intendo parlare. Io intendo parlare di quella massa di biglietti, i quali avendo virtualmente la qualità di biglietti spendibili, non hanno ancora acquistato la spendibilità attuale.

Questa è la distinzione che io faccio fra scorta e cassa. Distinzione sostanziale, perchè rappresenta una condizione giuridica manifestamente diversa e che per la sua elementare evidenza, non ha bisogno di essere dimostrata.

Occorre invece che io dica le ragioni per le quali il passaggio dall'una all'altra condizione giuridica debba essere l'espressione di un fatto egualmente giuridico, di facile e sicura constatazione e tale da impedire che esso serva a coprire abusi ed eventualmente delitti.

A me pare che la necessità dell'intervento di questo fatto, il quale del resto è implicitamente preveduto nell'articolo che ora si discute quando riconosce la necessità di un decreto reale, diretto a determinare la quantità di biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e le norme per controllarne l'uso, non possa essere posta in dubbio e non sia stata posta in dubbio da alcuno.

Ma no, dico male: qualcuno ha ben asserito che scorta e cassa siano una stessa cosa; e se il senatore Boccardo ha ammesso la distinzione teoretica, con un esempio più ingegnoso che legale, l'ha praticamente distrutta ammettendo la possibilità del passaggio quasi istantaneo dall'una all'altra condizione, per fatto dello stesso Istituto d'emissione, senza remora, senza controllo, senz'altra constatazione che quella risultante, specialmente agli effetti della tassa di circolazione, dalle situazioni decadali.

E contro questo suo modo di argomentare io dovrei vivamente resistere, se il ministro del Tesoro, ponendo su altro terreno la difesa del progetto del Governo, non mi avesse confortato a credere che ben lungi dal contraddirlo, concorre meco nel pensiero che siano necessari alla difesa delle scorte efficaci garanzie.

E valga il vero. La necessità di una vera, efficace e severa garanzia per far passare i biglietti di scorta allo stato di biglietti spendibili parmi derivi primo di tutto, a rigore di logica,

da una disposizione proposta in questo stesso articolo che noi siamo chiamati a votare.

Quando voi nella prima parte dell'articolo ci invitate a stabilire che per formare i biglietti sia necessario il concorso tanto degli Istituti quanto del Governo, esprimete evidentemente un pensiero di diffidenza che vi induce a prescrivere che, per garantire la sincerità della circolazione cartacea, non sia permesso agli Istituti di emissione di disporre di un numero di biglietti indeterminato, ma soltanto di quanti possono occorrere per la circolazione legale, e che di essi soltanto voi rispondete di fronte alla fede pubblica; e in un articolo successivo dichiarate che ogni altro biglietto che non risponda a queste condizioni deve ritenersi falso e punite chi lo mette in corso come falsario.

Ora se così è, e giustamente deve essere, come poi abbandonare senza controllo alla libera disponibilità degli Istituti la massa di biglietti fabbricati a titolo di semplice scorta, per farne uso soltanto in date eventualità?

Come non si scorge la contraddizione evidente fra la severità delle garanzie proposte per la fabbricazione dei biglietti e la mancanza di ogni disposizione precisa intorno all'uso delle scorte, abbandonato alle prescrizioni che, con un arbitrio eccessivo, per non dire incostituzionale, potranno essere date o non date, con criterio esatto o con criterio errato, da un decreto reale?

Giacchè questo è il punto importante della divergenza: il progetto abbandona al decreto reale il provvedere alle norme per controllare l'uso delle scorte, l'emendamento vuole che anzitutto si determini a qual uso esse debbono servire.

È questa determinazione che costituisce la vera garanzia obbiettiva della funzione delle scorte. Dica pure il regolamento in quale modo, con quale forma si dovrà constatare il passaggio del biglietto dalla scorta alla spendibilità; ma deve dire la legge quale sia la causa legittima per la quale tale passaggio possa avvenire.

Ora, se la legge non riempie questa lacuna, non potrà dirsi che essa abbia efficacemente tutelato la sincerità dell'emissione.

Ma se la logica non bastasse parmi, o signori, che l'esperienza dovrebbe servire a qualche cosa.

Si è parlato più volte in questa discussione di una certa transazione intervenuta nel 1890 fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione per liquidare le penalità stabilite dal 1874 sulle eccedenze della circolazione.

Or bene, sapete voi, o signori, cosa risulta dai documenti che furono presentati al Parlamento per giustificarla?

Risulta che lo Stato ha ammesso pel triennio 1888-1890 una eccedenza di circolazione che era ben lungi dal corrispondere alla circolazione vera.

E in quei giorni appunto in cui la transazione veniva firmata, una delle Banche contraenti aveva in circolazione, non solo eccedente ma delittuosa, forse quaranta o cinquanta milioni in più di quella che aveva formato oggetto di quella convenzione.

Il che equivale a dire che l'Amministrazione, della quale io non posso mettere in dubbio la diligenza e la buona fede, l'Amministrazione che deve avere cercato con tutti i mezzi di cui poteva disporre, di conoscere la verità, essa stessa è stata tratta in inganno; essa ha sottoscritto un documento che, se non fosse superiore ad ogni sospetto, costituirebbe la prova della sua negligenza; ma costituisce, ad ogni modo, la dimostrazione più evidente della insufficienza delle leggi e dei regolamenti vigenti ad impedire l'abuso delle scorte a garantire la sincerità della circolazione.

Ma vi ha di più.

Mi rincresce di evocare dei fatti penosi per tutti; ma chi può dubitare che è a questa grande libertà di poter disporre delle scorte se, nella gestione della Banca Romana, sono avvenuti dei fatti che per riguardo di un giudizio pendente non debbono qualificare, ma che hanno intanto questa conseguenza di porre a carico dello Stato, dei poveri contribuenti più di 60 milioni. Lasciatemi dire che parmi perfino inverosimile che mentre si sentono peste le ossa da queste battiture non si voglia pensare seriamente ad evitarle in avvenire.

Ma vi è ancora di più.

Ed io prego i nostri colleghi che più specialmente si occupano di dottrine economiche a voler dirmi se io sia nel vero quando suppongo che la mancanza di assoluta certezza nella quantità effettiva dei biglietti che sono e possono essere messi in circolazione sia una delle cause

più potenti del discredito nel quale è caduta la nostra carta. Quando in Italia e fuori d'Italia si può supporre che invece dei mille e novantaquattro milioni di circolazione ordinaria di biglietti di banca, ve ne può essere un numero incerto, che può variare entro larghi limiti allo scadere di ogni decade senza che vi sia mezzo di conoscerne la quantità, senza che vi sia mezzo di impedire l'abuso, senza che vi sia mezzo di rendere almeno difficile il delitto, come volete che si abbia fede nella nostra carta, che essa sia davvero la rappresentanza della nostra forza economica vera, non di quella artificiosamente creata da speculazioni fantastiche, da influenze malsane?

È già un grave tarlo che rode la fiducia del biglietto di banca che non siano compresi nel massimo della circolazione le anticipazioni statutarie o le altre ottenute convenzionalmente dal Governo. Ma, qualunque siano i limiti della circolazione, si sappia che mancano i mezzi materiali per sorpassarli, e la fiducia, che ora va diminuendo, si rialzerà ben tosto. L'Italia ha superate ben altre prove, e colla sua virtù le ha superate: colla virilità dei suoi propositi potrà superare anche questa.

A questo tende l'emendamento Finali. Esso si divide in due parti. Della prima, che riguarda la determinazione del massimo delle scorte, io non parlo, perchè è materia tecnica sulla quale io non posso esprimere un'opinione sicura; e mi rimetto a coloro che sono più competenti in materia.

Ma quello che io credo indispensabile è che la legge debba dire a quale uso la scorta debba servire, salvo al regolamento di determinare le norme per controllarlo.

Voterò quindi l'emendamento Finali persuaso che senza di esso la legge riuscirebbe monca e pericolosa. (*Vive approvazioni*).

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. L'onorevole Costa ha concluso col dire che per la quantità dei biglietti di scorta non manifestava opinione alcuna, ma ha insistito invece molto, d'accordo col senatore Finali, sopra l'importanza di determinarne l'uso.

Da quello che han detto l'uno e l'altro parrebbe che si trattasse di grave divergenza, di emendamento di grande efficacia; è così?

I ragionamenti dell'uno e dell'altro condurrebbero logicamente a ciò: ma la divergenza nelle conclusioni, ma l'emendamento così come viene proposto a che si riduce?

Anche nel disegno di legge è stabilito l'uso dei biglietti di Banca.

L'onorevole senatore Finali e l'onorevole senatore Costa dicono che ciò non è sufficiente. Ma nell'emendamento vi è qualche migliore o più precisa determinazione? Niente del tutto.

È il testo della legge e l'Ufficio centrale tutto la rimettono alla Commissione di vigilanza.

La sola differenza consiste che alcuni dell'Ufficio centrale vogliono che la Commissione sia istituita colla legge che è in discussione: gli altri si accontentano che sia istituita con decreto reale da convertirsi poi esso medesimo in legge.

Di ciò quindi si discuterà all'art. 15, quando appunto si discuterà, se per avere certezza che la Commissione sia istituita, occorra, che sia istituita sin da ora colla legge, o se basti che sia istituita colla legge di ratiabizione del decreto reale...

Senatore FINALI. No. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO... Intanto però non credo, che nè quello che concerne i biglietti di scorta, nè quello che concerne l'azione del Governo quanto ai biglietti di scorta sia così estraneo alla nostra legislazione, come mi pare che affermi l'onorevole senatore Finali.

È così poco estranea questa materia alla nostra legislazione, che, in conseguenza di quella stessa legge, di cui è stato onorevolmente autore principalissimo lo stesso senatore Finali, ossia la legge del 1874 per il consorzio degli Istituti di emissione, e precisamente per l'art. 8 della legge del 1874, anche finora venne interpellata, è stata interpellata anche quest'anno, la Commissione permanente per la esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso sopra biglietti di scorta, quest'anno occorrenti al Banco di Sicilia. Quando si è abolito poi il corso forzoso nel 1881, è così poco vero, che fosse estranea la nostra legislazione e che fosse estranea l'azione dello Stato ai biglietti di scorta, che l'art. 2 della legge del 7 aprile 1881 ha disposto che il Consorzio dovesse consegnare all'Amministrazione del Tesoro dello Stato non solo le officine, ma inoltre i biglietti consorziali di nuova fabbricazione destinati

a servire di scorta per il cambio dei biglietti logori. Non solo, ma la stessa legge del 7 aprile 1881, all'art. 26, dispone, che, sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, e, infine, la Commissione permanente, siano determinati i modi e le garanzie per la custodia dei biglietti destinati a servire di scorta.

Infine il regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1881, a cui forse avrà cooperato anche l'onorevole Finali, ciò non ricordo bene, ma ad ogni modo il regolamento per l'esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso che è stato tante volte applicato dallo stesso onorevole senatore Finali, come uno dei senatori che han fatto parte di detta Commissione, nel capo X, il quale s'intitola: *Dei biglietti logori e danneggiati*, titolo che esprime già quale sia veramente l'ufficio del biglietto di scorta, dispone, che in corrispondenza ai biglietti logori e danneggiati pervenuti alla Cassa centrale: « Il cassiere speciale preleverà dal fondo di scorta altrettanta somma in biglietti nuovi che rimetterà al tesoriere centrale col l'accompagnamento di contro-quietanza, ecc. ».

E ancora in quest'anno si sono fatti due decreti appunto per provvedere alla deficienza dei biglietti di scorta, pei biglietti logori e danneggiati di Stato. Abbiamo infatti un decreto del 25 ottobre 1892 ed altro decreto di stessa data l'uno per i biglietti di L. 10, l'altro per i biglietti di L. 5.

Dunque non è estraneo nè alla nostra legislazione, nè all'azione dello Stato quanto concerne i biglietti di scorta in sostituzione dei biglietti in circolazione, nè solo di quelli che sono in circolazione per conto dello Stato, ma anche di quelli che sono in circolazione per conto degli Istituti di credito.

E vi è anche un esempio di quest'anno, come ho detto, per i biglietti del Banco di Sicilia.

Or bene, se il senatore Finali con quella autorità e competenza che tutti gli riconosciamo, avesse indicato alcune norme precise sull'uso dei biglietti di scorta, è certo che nessuno si sarebbe rifiutato di prendere in esame le sue proposte.

Ma finora la discussione non ci ha detto nulla di più per determinare l'uso dei biglietti di scorta, che quello, che sta già nella legge: che cioè l'ufficio di essi vero e proprio è quello di sostituire i biglietti logori e danneggiati, e non

già di servire in nessun modo come eccedenza di circolazione.

Allora entriamo subito in un ordine di fatti, che non solamente sono una trasgressione civile della legge, ma devono essere qualificati anche più severamente. Una volta che la legge stabilisce la quantità dei biglietti che debbono essere in circolazione, il ricorrere ad altri artifici qualunque per accrescere la quantità dei biglietti che sono in circolazione è certamente un fatto che non potrà mai trovare l'approvazione di chicchessia.

Ma quando il senatore Finali e i suoi colleghi si abbandonano essi medesimi a questa Commissione, sia poi nominata in un modo o nell'altro, sia costituita in un modo o nell'altro; ma infine si abbandonano a essa quanto allo stabilire le prescrizioni, i modi, le garanzie per l'uso dei biglietti di scorta, non so come invece insistano tanto, perchè se ne determini fin da ora e nella legge, che è in discussione, la quantità. I biglietti di scorta, anche in quantità minore di quella che venne proposta dall'onorevole Finali e dagli altri che a lui si associano, sarebbero sempre causa di un fatto deplorabile ed abusivo, quando fosse anche per quantità non grande però distratto da quello che è veramente l'uso e la destinazione dei biglietti di scorta.

Non è la quantità che importa determinare, ma l'uso. E torno di nuovo a dire, che, se stesse davanti a noi una qualche proposta che precisasse veramente l'uso dei biglietti di scorta, più di quello che sia determinato dalla legge, almeno almeno si dovrebbe prenderlo in attento esame.

Ma per quello che concerne la quantità, proprio mi pare, che l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Finali, vada contro ai suoi stessi intendimenti. Va contro i suoi intendimenti, perchè, io in questo sono con lui più di quello che egli sia con sè stesso, neanche per una quantità minore si può distrarre il biglietto di scorta da quello che è l'ufficio suo proprio, dalla sua destinazione legittima.

E poi l'esperienza ammaestra che la quantità non si può a priori determinare.

La quantità dei biglietti di scorta occorrenti dipende dalla quantità dei biglietti logori e danneggiati o di quelli che altrimenti vanno sostituiti.

Ora ciò dipende da così varie cause, principalmente poi dalla qualità del biglietto, che vi dia maggiore o minore consistenza, maggiore o minore durata, che in anticipazione non si può prefinire quanti e in che tempo ne divengano logori e danneggiati.

La quantità dunque non può essere stabilita fin da ora: 1° perchè potrebbe stabilirsi e più e meno di quella che potrà occorrere; 2° perchè anche una quantità piccola sarebbe eccessiva quando non servisse all'uso a cui dovrebbe servire. Il fissarla parrebbe quasi legittimarne usi diversi da quelli che sono ammessi per legge, quando non si eccedesse quella determinata quantità.

Quello che importa si è l'uso, ma poichè non lo definite meglio che già non sia definito nella legge, poichè voi, e gli uni e gli altri, date obbligo, incarico, ufficio di definirlo a una Commissione, e su per giù quella stessa, tutto si riduce ad avere la certezza che questa Commissione si istituisca. Il decreto reale da convertirsi in legge esso medesimo può equivalere in ciò alla legge? In altre parole si ammette da tutti che la Commissione vi sia e sia istituita per legge: con quale legge? Ecco tutto. La legge che è in discussione? O la legge che ratiabisce il decreto reale? E ciò forma appunto oggetto di discussione all'art. 15.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Barsanti.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Il Senato conosce già quale è su questa questione, a cui l'onorevole Finali annette tanta importanza, l'opinione mia e della maggioranza dell'Ufficio centrale.

L'art. 9 è uno degli articoli più importanti che questo disegno di legge contenga; imperocchè in esso stanno disposizioni delle quali non si ha traccia nelle leggi precedenti. Infatti con questo articolo il legislatore ha mirato a garantire l'interesse dello Stato e del credito pubblico contro gli abusi possibili della circolazione, e ha cominciato dal dire che i biglietti, che gli Istituti possono mettere in circolazione, non debbono, come avveniva fin qui, fabbricarsi dagli Istituti soltanto; ma a questa fabbricazione fa d'uopo che contemporaneamente concorrano e gli Istituti e lo Stato per modo che un biglietto non possa dirsi completo se gli Istituti e lo Stato alla fabbricazione sua non abbiano contribuito. Ma di ciò

non si contenta la legge, e procedendo più innanzi dice che i biglietti debbono dallo Stato essere somministrati agli Istituti. In fatti nell'ultimo inciso di questo articolo è scritto che la somministrazione fatta dei biglietti dallo Stato non espone lo Stato ad alcuna responsabilità. Dunque si ha una prima garanzia nella fabbricazione ed un'altra garanzia si ha nella somministrazione. Ma non basta. Nella legge si vuole eziandio che si determini la quantità dei biglietti di scorta e si controlli l'uso che di questi biglietti di scorta può farsi. Anche questa è disposizione nuova intesa a garantire l'interesse dello Stato e del credito pubblico.

All'onor. Finali paiono queste garanzie insufficienti; egli crede, che facendo la legge non bisogna accontentarsi di dire in genere che si deve fissare la quantità dei biglietti di scorta, di dire in genere che si deve controllare l'uso di questi biglietti.

L'onor. Finali vuole che fino da questo momento si dica quale deve essere la quantità massima di questi biglietti; che si dica fin d'ora quale è l'uso a cui tassativamente i biglietti di scorta possono essere destinati.

E noi concordiamo con l'onor. Finali che questa determinazione di quantità e d'uso debba farsi; ma siamo d'opinione che sia pericoloso, ed improvvido il fare questa determinazione nell'articolo di legge.

Dice l'onor. Finali che veramente i biglietti di scorta sarebbe bene che non ci fossero; sarebbe bene che noi potessimo adottare qui il sistema che vige negli Stati Uniti d'America. Ma come si potrebbe adottare siffatta speciale disposizione, senza adottare il sistema intiero? In America la circolazione deve essere garantita da tanta rendita consegnata allo Stato. I biglietti sono somministrati dallo Stato in corrispettività di tanta rendita che allo Stato vien data in garanzia dei medesimi. Basta ciò per dedurne quanto la invocata esclusione dei biglietti di scorta all'uso americano sia assolutamente inapplicabile.

Ma l'onorevole Finali ha creduto di poter trarre a favore del suo assunto un esempio da ciò che pratica anche il Tesoro pei suoi 340 milioni di biglietti.

Egli afferma, ed io non ho ragione di mettere in dubbio la verità di questa affermazione, che

il Tesoro, non ha bisogno, senonchè di 6 milioni al mese per servire al baratto.

Io non so se si potrebbe osservare che l'argomentazione si dovrebbe fare, non a mesi, ma ad anni; che sei milioni al mese in un anno diventano 72, e 72 milioni sarebbero sempre di fronte ai 340 al disopra del quinto.

Ma lasciando questa considerazione, l'esempio di ciò che fa il Tesoro non regge, perchè il Tesoro, se fa la sostituzione dei biglietti logori, non li baratta, e ad ogni modo ai bisogni del Tesoro provvedono le Banche.

Quando abbiamo or ora interrotto l'onorevole Finali dicendo: ci sono le Banche, egli ha avuto torto a credere che noi non volessimo la modificazione di quest'articolo intendendo di favorire l'interesse delle Banche.

Abbiamo inteso di dire che laddove il Tesoro ha bisogno di supplire alla sostituzione dei suoi biglietti, può per mezzo delle Banche supplire al difetto dei biglietti di scorta.

Quando si vuole stabilire fino da oggi che il massimo delle scorte sia un quinto, s'intende parlare della circolazione normale, o di quella legittima? questa distinzione deve essere fatta.

La circolazione normale è di un miliardo e 97,000,000, ma questa normale può essere legittimamente accresciuta. Senza contare quella dello Stato, c'è la circolazione legittima che rappresenta le anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte allo Stato. C'è la circolazione legittima dei biglietti che sono garantiti per intero da valuta metallica. Il quinto dovrebbe adunque misurarsi anche in ragione di queste ultime circolazioni; altrimenti si verrebbe alla conseguenza assurda che si diceva ieri. Così quel quinto varierà tutti i giorni a seconda che il Tesoro chiederà o no le anticipazioni alle quali ha diritto, a seconda che gli Istituti si troveranno o no nel caso di mettere fuori dei biglietti coperti da tanta riserva metallica.

Tutto concesso, perchè l'onorevole Finali vuol fissare un quinto?

Un quinto potrebbe esser troppo e potrebbe esser poco. Egli ha detto di credere che questo quinto basti, ma per quanto autorevole la sua opinione non è sufficiente.

Lasciamo che la determinazione si faccia per regolamento e non per legge, in vista delle variazioni a cui la quantità delle scorte può

andar soggetta, a seconda dei tempi, dei luoghi e degli Istituti diversi.

Se un quinto di biglietti di scorta può esser sufficiente per le poche sedi del Banco di Sicilia, può non esser sufficiente per quelle più numerose del Banco di Napoli e più insufficiente per quelle della Banca d'Italia, che in un biennio dovranno esser portate a cento.

L'onor. Finali ci ha impaurito cogli abusi della circolazione abusiva; ma anche un solo quinto dei biglietti di scorta posti in circolazione abusiva metterebbero sottosopra il paese; il quinto di un miliardo e 97 milioni ascende a 220 milioni circa. Se una talè quantità si mettesse abusivamente in circolazione, il danno sarebbe già irreparabile, in quel modo stesso che se la proporzione dei biglietti di scorta fosse maggiore del quinto. Noi dobbiamo procedere nel concetto che circolazione abusiva non vi sia. Noi dobbiamo esser convinti che gli Istituti rimarranno fedeli all'adempimento del loro dovere.

Non l'hanno fatto fin qui, perchè la legge del 1874 non garantiva sufficientemente l'interesse dello Stato; ma oggi che la legislazione viene a cambiarsi, oggi che si fa intervenire lo Stato alla fabbricazione, che si fa intervenire lo Stato a determinare la quantità dei biglietti, che si fa intervenire lo Stato a dire quale è l'uso che di questi biglietti di scorta può farsi, non c'è più da temere che si verifichi quel delitto, che in questa legge è stato molto severamente, ma non mai abbastanza punito; mentre in altri tempi la circolazione abusiva è stata un fatto, sul quale in certi momenti lo Stato ha fatto assegnamento per accrescere le proprie risorse.

E tanto meno io sento il bisogno che l'articolo del quale si parla venga emendato, inquantochè tutti sappiamo che deve aver luogo un'ampia discussione all'art. 15. Là, nell'articolo 15, sarà questione se si dovrà adottare il sistema proposto dalla minoranza, o quello proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. Si adotti l'uno o l'altro sistema: lo scopo che l'onor. Finali si propone è pienamente raggiunto nell'un caso e nell'altro. L'onor. Finali nell'emendamento presentato all'art. 15, a nome della minoranza, dice che si deve determinare dalla Commissione, che di questa vigilanza sarà incaricata, l'uso legittimo dei biglietti di scorta.

Noi, nel nostro ordine del giorno, conte-

nente disposizioni che dovranno poi essere riportate nel decreto reale da convertirsi in legge; parliamo non solamente dell'uso, ma anche della quantità, lasciandone al Governo la fissazione a cagione dell'accennata varietà di tempi, di luoghi e di Istituti.

Facendo ciò nella legge, corriamo il pericolo di stabilirla in una cifra superiore o inferiore al bisogno; e d'esser costretti, il giorno nel quale si riscontrasse che la proporzione nella legge fissata è insufficiente, a tornare a rifare la legge.

E' una parola voglio dire ancora relativamente all'uso legittimo dei biglietti di scorta.

Io penso che l'uso legittimo dei biglietti di scorta non si possa così tassativamente determinare nel modo che la minoranza dell'Ufficio centrale propone.

Quest'uso legittimo può essere anche diverso da quello che nell'emendamento si dice.

Sta bene che per regola le scorte debbono servire a barattare i biglietti grossi in piccoli, e viceversa, ed a ritirare i biglietti logori e danneggiati; essi debbono poter essere adoperati anche ad altri bisogni, e sa, onor. Costa, quando? Quando si tratti non dei bisogni ordinari, non dei bisogni che si possono prevedere, ma dei bisogni straordinari, impreveduti, che sopraggiungono tutto ad un tratto. Ma venga, per esempio, il Tesoro a chiedere un'anticipazione immediata. Se l'Istituto avrà in quel momento tutti i biglietti in circolazione, come potrebbe esso, senza ricorrere ai biglietti di scorta, provvedere alla richiesta del Tesoro?

Ho citato un esempio, ma potrei citarne moltissimi altri.

Dunque è chiaro che questa determinazione tassativa degli usi dei biglietti di scorta non si può fare per legge. La si potrà fare nel regolamento che deve essere convertito in legge.

Di questo lo Stato si deve unicamente e continuamente occupare: che i limiti assegnati alla circolazione non siano mai oltrepassati. *Porro unum est necessarium.*

Col dire nella legge che gl'Istituti avranno per titolo di scorta un quarto, un quinto, un sesto dei biglietti, lo Stato non si garantisce meglio dal pericolo della circolazione abusiva.

Prima di lasciare la parola vorrei accennare ad un'idea che è mia personale e che non so se sia divisa dagli altri membri della maggio-

ranza perchè non ho avuto occasione di parlarne specialmente con loro; ma dirò il mio pensiero.

È stata un'idea mia concordata da tutti, quella di raccomandare ai ministri d'agricoltura e commercio e del Tesoro che nelle ispezioni, tanto ordinarie che straordinarie, i due ministri ricorrano all'opera ed all'aiuto delle Intendenze locali.

Siccome le Intendenze stanno in tutti i capoluoghi di provincia, e in tutti i capoluoghi di provincia vi deve essere una succursale della Banca d'Italia, così a me parrebbe naturale che i biglietti di scorta dovessero essere in una di quelle Casse che non sono destinate ai bisogni ordinari giornalieri, in una di quelle Casse che hanno più chiavi e che una di queste chiavi fosse affidata all'intendente locale, perchè non si potesse porre mano ai biglietti di scorta senza che fosse riconosciuto dall'intendente locale l'uso legittimo che di questi biglietti di scorta vuol farsi.

Ma io non voglio prevenire ciò che si farà; ho semplicemente accennato che una delle ragioni per le quali si propone che le ispezioni possano farsi anche coll'opera e coll'aiuto dell'intendente locale, è quella di raggiungere il fine, di cui giustamente si preoccupa l'onorevole Finali.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. L'onor. Finali nel cominciare lo svolgimento del suo emendamento, al quale annette, e giustamente, molta importanza, disse che fra tutti coloro che avevano parlato sull'argomento, egli era meno lontano, mi permetta che converta: « più vicino fra tutti alle dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro »...

Senatore FINALI. C'è un po' di differenza.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. ...Diciamo dunque meno lontano dalle dichiarazioni fatte dal ministro del Tesoro.

L'onor. Costa ha soggiunto, più gentile verso di me, che le dichiarazioni, ieri fatte dal ministro del Tesoro, lo avevano confortato. Certo è che le mie dichiarazioni erano perfettamente conformi a quelle fatte dal presidente del Consiglio e dal ministro di agricoltura, e non poteva essere diversamente.

Del resto queste dichiarazioni sono tradotte in fatto nella proposta di legge, che abbiamo presentato.

Qual'è la questione, sulla quale oggi ver- siamo la nostra attenzione? Se n'è parlato nella discussione generale, e vale la pena di riparlare a proposito dell'art. 9.

L'onor. Finali disse che nella nostra legisla- zione non si era mai parlato di biglietti di scorta a proposito degli Istituti di emissione. Ed è perfettamente vero, locchè dimostra che fu sempre ritenuto opera non legislativa, e non lo è per la sua natura, per la sua essenza, la determinazione della quantità e dell'uso delle scorte. Ed egli stesso trovò da elogiare il di- segno di legge presentato dal Ministero, nel quale, per la prima volta, a proposito degli Istituti di emissione, si dice che debbano es- sere determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun istituto, e le norme per controllarne l'uso.

Sicchè, per la prima volta nella nostra le- gislazione, e questo riconosce l'onor. Finali, si introduce il principio che in materia bancaria debba il potere esecutivo rivolgere le sue cure speciali sui biglietti di scorta. Se non che, per essere esatti, una volta che si invoca la nostra legislazione, bisogna rammentarla per intero. L'ha già rammentata, prevenendomi, l'on. se- natore Lampertico, così competente in questa materia, accennando alla legge del 1881, quando si affidava allo Stato tutta quella massa di biglietti consorziali, che rappresentavano un valore di ben 940 milioni, e quando si dava allo Stato la facoltà di fabbricar biglietti per suo uso e consumo per 340 milioni.

Si parlò allora delle scorte, e si disse, nel- l'art. 26 della legge, che quella tale Commissione permanente chiamata a vigilare tutte le opera- zioni da quella legge nascenti, dovesse, tra l'altro, determinare i modi e le garanzie per la custodia dei biglietti destinati a servire di scorta, disposizione che poi ebbe il suo svolgimento nel regolamento.

L'attuale argomento, di cui discutiamo, è tanto difficile che finora neanche nel regola- mento è con precisione determinato; per i bi- glietti di Stato le fabbricazioni delle scorte sono stabilite rispetto alla quantità volta per volta, udita la Commissione permanente, tanto è im- possibile determinarla *a priori*.

E qui conviene ricordare la differenza esi- stente fra la emissione e la circolazione dei biglietti di Stato, e l'emissione e circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione, dalla quale si trae la differenza poi tra l'ufficio delle scorte, che servono per i primi, e le scorte che servono per i secondi.

Per i biglietti a debito dello Stato, il cambio si fa solo presso la Cassa speciale, creata in esecuzione della legge del 1881; ma il cambio dei biglietti di Stato non ha se non un solo scopo, quello di sostituire nella circolazione i biglietti logori: lì si ferma l'azione delle scorte in riguardo ai biglietti di Stato.

Invece, per i biglietti di banca, anche stando all'emendamento della minoranza, le scorte do- vrebbero avere un altro scopo ancora; impe- rocchè l'origine e la funzione del biglietto di banca non sono eguali a quelli del biglietto di Stato, per il quale l'emissione si confonde con la circolazione effettiva. La funzione del biglietto di Stato è strettamente monetaria; quella del biglietto di banca lo è pure, ma solo in rela- zione alla entità delle operazioni dell'Istituto emittente. Ma, prescindendo da ciò, il nerbo della questione è questo: la minoranza dell'Ufficio centrale vorrebbe cristallizzare e determinare con legge la quantità dei biglietti di scorta; il Governo pure riconoscendo la necessità di determinare le norme per la quantità e per l'uso delle scorte, le rimette, come a sede na- turale, a regolamento per l'applicazione della legge.

Il Senato dunque, se il concetto della mino- ranza dell'Ufficio centrale prevalesse, sarebbe chiamato a risolvere un problema, che, per quanto, io sappia nessun Senato, nessuna assem- blea di questo mondo ha risoluto sin qui: quello cioè di fissare con legge una quan- tità costante di circolazione per il periodo di venti anni. E, secondo l'emendamento della minoranza dell'Ufficio centrale dovrebbe de- terminarsi invariabilmente entro il limite di un quinto della circolazione la quantità dei biglietti da lasciarsi come scorta a ciascun Istituto. Ma questo quinto comprende la circo- lazione anche per conto del Tesoro, o riguarda solamente la circolazione per conto del com- mercio? Risoluto il primo quesito relativo alla quantità determinata dei biglietti di scorta in relazione all'ammontare della circolazione di

ogni maniera, il quinto della circolazione dovrà valere per tutti i tre gli Istituti o no? Terzo quesito: E se proporzione sarà stabilita in relazione all'ammontare complessivo della emissione attribuito a ciascun istituto, come farete a suddividerla rispetto alla Banca d'Italia, che ha ottantuna fra sedi e succursali, e secondo voi cento, e rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, che ne hanno un numero più limitato?

Ed io potrei farvi infiniti altri quesiti di questo genere. La vostra formola, che limita il servizio delle scorte ad un quinto della circolazione, se passasse per legge, a prescindere dagli altri suoi inconvenienti, potrebbe essere addirittura inapplicabile, o, se applicabile fosse, richiederebbe tale un esame, tale un seguito di regolamenti, di decreti che poi si tradirebbe certo il pensiero del legislatore.

Ma giacchè nella discussione si è parlato dei biglietti di Stato e delle scorte relative ad essi, consenta il Senato, di dare, come è mio costume, anche intorno a ciò le notizie di fatto, che servono a base del giudizio di chiunque fra noi.

Lo Stato, con la legge del 1881, ebbe un doppio incarico. Riprese in prima la gestione di tutti i biglietti, che era affidata al Consorzio con la legge del 1874, ed i quali essere dovevano estinti coi 600 milioni d'oro e d'argento e coi 340 milioni di biglietti di Stato.

Orbene, questa gestione durò dal 1881 1° luglio, epoca della esecuzione della legge del 7 aprile, al 13 aprile 1883, giorno in cui si iniziò il baratto in valuta metallica. Cosicchè lo Stato per un periodo circa di due anni, e dico lo Stato perchè il Consorzio al 1° luglio cessò di esistere, ebbe bisogno di fabbricare le sue scorte, e le scorte erano rappresentate da quei tali biglietti, che si dissero già consorziali.

In conseguenza di questo servizio, lo Stato dovette emettere 27 milioni di biglietti. Parlo di numero di biglietti, che è il modo più esatto di calcolare il servizio di scorta; 27 milioni di biglietti per una circolazione, che constava di 149 milioni di biglietti.

Ciò corrisponde a circa 14 milioni all'anno, cioè ad un decimo sopra 149 milioni.

Per i biglietti di Stato creati pure con la legge del 1881, invece, segnatamente a cagione della differenza del taglio, la proporzione del

consumo annuo rappresenta circa un sesto della circolazione totale.

Ora questi dati di fatto riguardano un servizio esclusivamente di Stato, e quindi limitato alla sostituzione dei biglietti buoni a quelli danneggiati o logori.

Questa esposizione di fatto dimostra che, quando lo Stato ha agito, una volta che ha avuto bisogno, è bastato un decimo per il servizio di scorta per un anno, ed altra volta un sesto. Onde la difficoltà di determinare la quantità delle scorte necessarie all'uopo, quando si tratti di biglietti di banca ed emessi da più banche, le quali, indipendentemente dalle oscillazioni del movimento degli affari prettamente bancari, devono fornir somme, entro certi limiti, allo Stato, ed aiutarlo ancora nel movimento dei fondi.

Nella legge del 1874 non si parlò di servizio di scorta nemmeno per i biglietti consorziali, ed in un regolamento in data 25 febbraio 1875, che porta la riverita firma del mio amico Finali, all'articolo 6 è detto che il consorzio degli Istituti di emissione proporrà al Governo la creazione di quella maggior quantità di biglietti di ogni taglio, che dovranno servire di scorta da sostituirsi ai biglietti di eguale taglio non più atti alla circolazione.

Dunque, non solo nella legge, ma persino nel regolamento egli si sentì impotente a determinare la quantità dei biglietti di scorta, e finì col dire: volta per volta il consorzio degli Istituti la proporrà al Governo.

L'on. Finali, a sostegno della sua tesi mi ha citato gli Stati Uniti d'America, i quali hanno un sistema bancario dall'A alla Z differente dal nostro, e non sarebbe conveniente prendere una particella di quel sistema, per innestarlo al nostro, chè renderebbe l'albero infelice.

Pregherei, invece, il senatore Finali di indicarmi in quale legislazione d'Europa si trovi una disposizione che riguardi e fissi l'ammontare delle scorte; se me ne citerà una sola, io mi acquieterò.

E si che in Europa esiste una varietà di Istituti di emissione, ed una serie di legislazioni consacrate dal tempo.

Se il Senato accogliesse il principio di legiferare su questa materia, si discuterebbe a

lungo, e poi si finirebbe col rimandarla ad un regolamento.

Consento con gli onorevoli Finali e Costa sulla severità del controllo dei biglietti di scorta, e sulla necessità di far di tutto per evitare il pericolo che si tragga partito dalle scorte, per aumentare abusivamente la circolazione. Uno dei mezzi più efficaci, come io dissi e ripeté il relatore, per esercitare una severa sorveglianza potrebbe essere quello di affidare una chiave della Cassa, ove sono custoditi i biglietti di scorta, ad un funzionario governativo, che potrebbe essere il tesoriere o l'intendente di finanza.

La quantità dei biglietti di scorta non è determinabile *a priori*. Se non temessi di tediare il Senato, vorrei portare qui, come notizie di fatto, le cifre del servizio di scorta di quegli Istituti, che dal lato dell'onestà sono stati trovati assolutamente inappuntabili.

Vorrei farvi conoscere il servizio dei biglietti di scorta per la Banca Nazionale, sulla onestà della cui Amministrazione nessuno ha dubitato, e ne ha fatta pienissima fede l'onorevole Finali. Vorrei riferirvi i dati del servizio di scorta dei due Banchi di Napoli e di Sicilia, pei quali non vi è stato e non vi è alcun sospetto dal lato della moralità e dell'onestà, per trarne ragionevolmente conseguenze del tutto diverse da quelle, a cui giungerebbe col suo emendamento l'onor. Finali.

Ma io temo, come avviene spesso, e non dico questo per l'alto Consesso innanzi a cui ho l'onore di parlare, ma per tutte le assemblee di questo mondo, che si oblii lo scopo principale, per tener dietro ad uno scopo assolutamente secondario. Qual'è lo scopo finale di questa legge per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo?

E uno solo; quello d'essere sicuri che la circolazione massima, autorizzata dalla legge, non sia per nessuna causa, in nessun modo, in nessun momento ecceduta. Questo è lo scopo finale. Le scorte possono essere, volendo esaminare i pericoli che esse presentano, un mezzo per eccedere la circolazione. Dunque guardiamo a guarentire questo scopo finale, come già disse l'onorevole senatore Boccoardo, e come hanno detto parecchi altri. Guardiamo ad assicurare efficacemente che la circolazione considerata dalla legge non sia mai ecceduta. Evitiamo che

le scorte possano essere mezzo per eccederla. A questo obiettivo non si arriva con la fissazione del quinto o del decimo. Il legislatore deve dire lo scopo a cui si mira e lo dice: *determinare la quantità e controllare l'uso*. Questo ufficio del legislatore è adempiuto con lo stabilire la massima. Tutto il resto non può essere se non opera del potere esecutivo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onor. senatore Costa dell'autorevole appoggio che egli ha dato all'emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale; e di questo appoggio autorevole avevamo ben bisogno, attesa la forza degli attacchi contro l'emendamento che sono stati fatti con calma dottrina dall'onor. Lampertico e con vigore di parola...

Una voce E di dialettica.

Senatore FINALI. ... e di dialettica, se vuole, perchè la dialettica serve a sostenere qualunque tesi, dall'onor. Barsanti e dall'onor. ministro del Tesoro...

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Senza dialettica.

Senatore FINALI. ... colla sua inarrivabile eloquenza.

Il concetto di tutti questi contraddittori in fondo si risolve in questo: confidare nella dittatura di quella Commissione a cui riguardano o in forma di articolo di legge o in forma di ordine del giorno, i progetti che ci stanno dinanzi.

Ma ne ho fatto parte anch'io di quella Commissione; può darsi che il destino mi designi a farne parte un'altra volta.

Ma per quanto la dittatura possa soddisfare l'ambizione umana, dichiaro che se io avessi l'onore di tornare in quella Commissione del corso forzoso o in quella modificata che deve succederle, avrei molto piacere di trovare nella legge qualche cosa che ponesse un limite alla mia autorità e mi segnasse le norme generali per l'esercizio delle mie funzioni.

Una dittatura sconfinata che non abbia nessun limite nelle leggi e nella volontà dichiarata del Parlamento, credo che l'onor. Lampertico non abbia l'ambizione ultra cesariana da invocare nè per sè nè per altri.

L'onorevole ministro del Tesoro ha accennato che in quanto all'uso di biglietti di scorta, v'è

un regolamento al quale io posi mano insieme al ministro delle finanze Minghetti.

Sì, in quel regolamento, se ne parlava, e nell'articolo di quel decreto da lui citato si dice appunto che al di là della circolazione normalmente autorizzata « il consorzio degli Istituti proporrà al Governo la creazione di una quantità maggiore di biglietti d'ogni taglio che dovranno servire di scorta, da sostituirsi ai biglietti di altri tagli non più atti alla circolazione ».

Ma appunto perchè l'esperienza mi ha insegnato che queste scorte per pretese necessità di servizi sono salite a somme iperboliche; appunto perchè l'esperienza ne ha insegnato che i biglietti di scorta lungi dal servire all'uso limitato, al quale erano destinati, hanno servito ad ogni uso per operazioni di cassa, appunto per queste ed altre ragioni che per brevità ometto, io d'accordo coi miei colleghi ho pensato che fosse opportuno stabilire per legge così il limite massimo dei biglietti di scorta da darsi in mano agli Istituti di emissione, che il loro uso.

Ma torno a dire, volete proprio dare intieramente a quella Commissione a cui appella l'ordine del giorno o l'emendamento all'art. 15, volete proprio dare ad essa la facoltà di determinare questi usi? La vostra legge qui dice che sarà controllato l'uso; ma come si fa a controllare un uso quando questo non è ancora determinato?

Ci è stato chiesto: Perchè avete messo un quinto? con che criterio?

Noi non diciamo che debba essere un quinto, ma abbiamo stabilito il massimo di un quinto.

Il mio amico Grimaldi sa trovare gli argomenti a favore della sua tesi dovunque; ma dove trova nel nostro concetto che noi diciamo che tutti gli Istituti debbano avere la stessa percentuale di fondo di scorta?

Parlando poco fa io diceva che forse la esigenza proporzionale di questo biglietto di scorta poteva stare in relazione al modo di essere ed all'organismo degli Istituti d'emissione, cioè al numero delle sedi e delle succursali.

Abbiamo poi proposto un quinto perchè nessuno potesse dirci che il limite che noi proponevamo poneva gl'Istituti in tali angustie da non poter fare il servizio per il pubblico.

L'onor. Grimaldi ha fatto il conto delle occorrenze ragionando del baratto in un anno, ma

gli potrei dire che uno che volesse ragionare con criterio matematico dovrebbe andare a cercare il giorno non l'anno. Ma pigliamo il mese e sarà il termine medio. Non si può arrivare fino al giorno perchè sarebbe eccessivo.

Del resto io vi dichiaro: se fossi venuto in quest'aula senza alcun concetto intorno a questo argomento, ed avessi assistito alla discussione che si è qui fatta, io mi sarei persuaso che sono due cose egualmente necessarie, l'una di determinare il massimo dei biglietti di scorta, l'altra di determinarne l'uso. (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

Come già dichiarai, all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 9 la minoranza dell'Ufficio centrale propone un emendamento il quale suona così:

(*In questo momento nella tribuna pubblica uno spettatore è colto da improvviso male*).
(*Rumori, interruzione*).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Ripeterò dunque quello che ho già detto.

La minoranza dell'Ufficio centrale propone che al periodo ultimo del paragrafo secondo dell'art. 9 che dice:

« Saranno pure determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti ».

Si dica invece:

« Sarà pure determinata, entro il limite di un quinto della circolazione, la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto, per il baratto con altri biglietti propri e per la sostituzione dei logori o danneggiati; e saranno determinate le norme per controllare l'uso di questi biglietti ».

Questo emendamento non è accettato dal Governo.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Senatore GUARNERI. Domando la votazione per divisione (*Rumori*).

PRESIDENTE. Scusi, ora siamo in votazione. Ella doveva mandare cotesta sua domanda prima.

Senatore GUARNERI. Ma io ho chiesto prima la parola.

PRESIDENTE. Ma eravamo già in votazione.

Senatore SONNINO. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 AGOSTO 1893

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Ma non avevamo ancora votato...

PRESIDENTE. Scusi, io avevo già pronunciato la formola consueta: « Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi »; sono lor signori che hanno interrotto l'operazione.

Senatore SONNINO... Allora proclami pure il risultato della votazione.

PRESIDENTE. Aspetti prima che la votazione sia eseguita.

Dunque, pongo ai voti l'emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale all'articolo 9 e che il Ministero non accetta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Si farà la controprova.

Chi non approva l'emendamento che ho letto è pregato d'alzarsi.

Il Senato non approva l'emendamento della minoranza dell'Ufficio centrale.

Pongo ai voti l'articolo 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'articolo 10.

Art. 10.

La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva a termini della prima parte dell'art. 6 e dell'ultimo comma dell'art. 2.

La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

Quando risulti che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'art. 13, la tassa di circolazione sarà raggugliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purchè la tassa stessa non ecceda la misura dell'uno per cento.

Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto, per la circolazione dei bi-

glietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6.

PRESIDENTE. A quest'articolo la minoranza dell'Ufficio centrale propone tre modificazioni.

La prima consiste nel sostituire nel primo paragrafo le seguenti parole:

« ... riserva metallica ai termini della prima parte del comma primo dell'art. 6, l'ammontare della circolazione per intero rappresentata da valuta metallica, e l'ammontare della riserva corrispondente alle anticipazioni, a termini dell'ultimo comma dell'art. 2 ».

Propone poi che nel terzo paragrafo, dopo le parole *secondo le disposizioni dell'art. 13*, si aggiunga *e finchè tale procedimento regolare duri*, la tassa, ecc.

Ed infine che all'ultimo paragrafo, si aggiunga *o non autorizzata ai sensi dell'art. 8*.

Mi sembra però che quest'ultima venga naturalmente a cadere dopo la votazione testè fatta dal Senato.

Ora do facoltà di parlare al senatore Costa.

Senatore COSTA. Prego il Senato a perdonarmi se prendo di nuovo la parola.

Accade spesso che disposizioni di legge ritenute chiare e precise quando vengono discusse, diano luogo ad inopinate e gravissime difficoltà nell'applicazione. E temo che questo possa dirsi dell'articolo che ora si discute.

Tre sono i punti che in quest'articolo meritano di essere chiariti.

Il primo riguarda l'epoca nella quale dovrà applicarsi la riduzione della tassa di circolazione.

Nell'art. 24 è detto che la Banca d'Italia andrà in attuazione non più tardi del 1° gennaio 1894; ma non è detto in qual giorno andranno in vigore le altre disposizioni della legge che possono anche considerarsi dalla istituzione della Banca d'Italia indipendenti.

Io domando, a quale semestre dovrà applicarsi la tassa di circolazione ridotta dell'uno per cento?

Questa riduzione è dipendente dalla istituzione della Banca d'Italia?

L'esperienza mi insegna essere questo un dubbio che può sorgere e che è opportuno di rimuovere.

In ipotesi si può ritenere che la tassa di cir-

colazione ridotta, possa essere applicata contemporaneamente all'istituzione della Banca d'Italia e non mancano argomenti per sostenere quest'opinione. In questo caso il semestre nel quale si deve applicare la tassa rimane spezzato.

Domando quale è l'opinione di coloro che hanno la responsabilità di questa legge intorno alla misura della tassa che in tal caso dovrà essere applicata.

Sarà la tassa vigente nella prima parte del semestre? O quella vigente al momento della liquidazione? O la media delle due?

Anche su questo punto uno schiarimento può essere utile.

Ma l'art. 10 dà luogo ad un'altra difficoltà. Il penultimo comma dice: « Quando risulti che alla fine del secondo biennio la liquidazione dell'immobilizzazione procede regolarmente secondo le disposizioni dell'art. 13, la tassa di circolazione sarà ragguagliata a un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata ».

Ora sorge il dubbio se con questo inciso si sia voluto dire, che si applicherà la tassa rappresentata dalla media dello sconto *nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata*, ovvero se la riduzione della tassa si applicherà a quel solo semestre ed a quelli successivi del biennio, salvo a perdere il beneficio della riduzione quando non siasi continuata la diminuzione delle immobilizzazioni. O in altri termini: una volta ottenuto il beneficio si conserva, o si può perdere ove non si verifichi nel biennio successivo la diminuzione delle immobilizzazioni?

Anche questa è una questione sulla quale prego il Governo a voler dare schiarimenti.

Ma vi è un ultimo punto il quale mi fa pena ad annunciare vista la tendenza di alcuni amici miei ad una diminuzione della tassa di circolazione. Ma forse l'averlo spiegato gioverà, piuttosto che nuocere ai loro intenti.

Secondo la legge organica della tassa di bollo (art. 77) tutte le tasse, compresa quella di circolazione dei biglietti di Banca, vanno soggette all'aumento dei due decimi di guerra.

Vi fu dubbio sull'applicazione di questa disposizione ai biglietti degli Istituti di emissione; ma è sopravvenuta una legge speciale del 1° giugno 1891, la quale ha dichiarato in termini ge-

nerali che la sovrainposta dei due decimi stabilita dall'art. 77 del testo unico di legge sulle tasse di bollo, è estesa alla tassa annuale dell'uno per cento, imposta dall'art. 25 della legge 20 aprile 1874. E questa del 20 aprile 1874 non è una legge che cessi di aver vigore; essa rimane tuttora la legge fondamentale della circolazione cartacea.

L'aver detto nell'articolo che discutiamo che la tassa di circolazione è dell'uno per cento, basta per far ritenere che siasi derogato alla legge sul bollo ed alla legge del 30 giugno 1891 che ho ora citata?

Non si meravigli l'onorevole ministro del Tesoro se io ho fatto queste osservazioni, perchè l'esperienza mi ha ammaestrato che talora altra è l'opinione che si crede di avere manifestata nella discussione di una legge e l'altra è l'interpretazione che si vede dare ad una legge fatta, quando è giunto il momento di applicarla.

Vegga quindi il Ministero, vegga l'Ufficio centrale se non sia il caso di dare qualche schiarimento che valga a fissare esattamente la portata dell'articolo che ora si discute.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brambilla.

Senatore BRAMBILLA. Io mi permetto di proporre un emendamento il quale è conforme a tutto quanto ho esposto già nei precedenti miei discorsi al Senato.

L'emendamento che propongo sarebbe il seguente:

Art. 10.

La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'1 per mille all'anno.

Il resto del primo comma identico.

Secondo comma identico.

Terzo comma soppresso.

Quarto comma identico.

Lo Stato percepirà la metà degli utili netti annuali degli Istituti di emissione risultanti dai rispettivi bilanci approvati, che superino il 5 per cento al netto del capitale versato o capitale riconosciuto.

Quando l'utile netto annuale per la parte spettante agli Istituti d'emissione superasse l'8 per cento, tre quarti del di più andrà a favore dello Stato. Il pagamento delle somme spettanti annualmente allo Stato per questo ti-

tolo sarà effettuato 15 giorni dopo approvato il bilancio annuale.

Quando la ragione dello sconto per le cambiali superi il 5 $\frac{1}{2}$ per cento l'hanno e quella delle anticipazioni il 6 per cento all'anno, il di più andrà a favore dello Stato.

Ogni semestre sarà regolato il conto relativo a quest'oggetto, e la somma spettante allo Stato per questo titolo sarà pagata il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno.

Come vedono, qui si tratta di cambiare il sistema della partecipazione dello Stato agli utili delle emissioni.

Io credo che la tassa di circolazione sia esiziale, e l'ho provato cogli argomenti che ho esposto nei precedenti miei discorsi.

L'onor. ministro del Tesoro ha ieri risposto ai miei argomenti, ma in verità mi sembra che non abbia risposto con niente di vittorioso, sulla utilità del mantenimento di questa tassa.

Ha detto che in Inghilterra si vede delle volte portare lo sconto all'8 o 10 per cento; ma questi sono fenomeni che si vedono in momenti straordinari, per impedire l'uscita dell'oro dalla Banca, e sono provvedimenti che durano qualche giorno e poi si ritorna in calma; ma la media dello sconto in Inghilterra si aggira intorno al 2 $\frac{1}{2}$ per cento o al disotto del 3 per cento.

Non sono dunque questi fenomeni straordinari che possono far asserire che non ci si accorgerebbe della utilità della abolizione di questa tassa, anzi il ministro dimandò: che utile ne avrebbero i nostri contribuenti?

L'utile è chiaro; avranno un utile dell'1 per cento dal momento che si abolisce la tassa dell'1 per cento.

E mi pare un utile non indifferente nè per l'agricoltura, nè per l'industria.

Ma riflettano, o signori, che noi siamo in un paese per eccellenza agricolo, e che dobbiamo promuovere la prosperità di quest'agricoltura; in un paese che produce la metà di quello che potrebbe produrre, perchè manca l'elemento principale che è il danaro a buon mercato.

Il danaro è troppo caro, certe spese non si possono fare per migliorare la produzione.

Ebbene noi facciamo di tutto per rendere questo danaro il più caro possibile, noi manteniamo una tassa condannata dalla scienza,

condannata dalla pratica, condannata da tutti; e perchè?

Il motivo vero non ce lo si dice, ma lo si capisce, è un motivo politico e parlamentare; è per non ritornare colla legge davanti all'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni modo io credo che nessuno, se non ci fosse quella questione politica pregiudiziale, respingerebbe una proposta tendente a dare, senza perdita, anzi con vantaggio delle finanze, maggior libertà alle Banche nell'esercizio delle loro funzioni, di poter agire più liberamente e regolarmente; il Governo anzichè perderci, ci guadagnerebbe, perchè, come ho già detto, lo sconto privato è per lo meno sette volte lo sconto ufficiale, e ne viene che abolendo o riducendo ai minimi termini la tassa dell'uno per cento che grava lo sconto, questa, ripercuotendosi sullo sconto privato, produrrebbe un'economia per il paese di circa 50 milioni all'anno, cifra abbastanza considerevole perchè non se ne debba far getto.

Per prendere 10 milioni il Tesoro ne fa perdere 50 al paese.

Questo mi pare sia un argomento abbastanza potente per sostenere che il Governo dovrebbe favorire il progetto di riforma da noi proposto, tanto più, ripeto, che da una parte farebbe fare un'economia di 50 milioni al paese, e dall'altra parte piglierebbe ancora dei milioni in più a suo favore dal maggior gettito delle altre imposte.

E qui mi si permetta di richiamare l'attenzione su quanto disse ieri in quest'aula l'onorevole Blaserna.

Egli ha fatto una osservazione importante e giustissima. Voi, disse, create una Banca e poi la mettete in una condizione difficile di vita. Cercate almeno che questa Banca possa prosperare.

Ebbene, uno degli elementi di prosperità sarebbe appunto quello di togliere quella tassa fatale che porta dei danni alla Banca perchè la limita a scontare degli effetti della peggiore specie, invece che accogliere i migliori, obbligata come è a tenere lo sconto ad un saggio il quale non permette alle firme di primo ordine di presentarsi alla Banca. Queste firme di prim'ordine vanno invece dagli scentisti privati o all'estero, ed alla Banca non affluisce che lo sconto di second'ordine.

Di più dovendo pagare una tassa così gravosa

gli utili sono difficili. Con la proposta dell'onorevole Rossi e mia invece si verrebbe a stabilire un sistema che permetterebbe di conseguire un utile a questa nuova Banca. Ed è desiderabile che un utile sicuro lo abbia. Non sarebbe certo eccessivo il fissare tale utile al 5 per cento più la metà del di più fino all'8 per cento, e nessuno potrà accusare il Governo di favorire troppo con ciò questa Banca. Anzi come osservava l'onorevole Blaserna ieri, è necessario che le Banche prosperino perchè il loro biglietto abbia pieno valore. Io credo che sia un grave errore creare delle Banche e metterle in condizioni difficili di esistenza. Una delle condizioni peggiori è dovuta appunto alle conseguenze di questa tassa la quale è condannata dalla scienza e dalla pratica e la cui abolizione è invocata da lungo tempo dal mondo commerciale.

Io spero di veder sorgere dai loro banchi per votarne la riduzione anche gli onor. Lampertico e Cavalletto i quali sono tanto solleciti del bene dell'agricoltura e della sorte degli operai. Se avete del denaro caro in un paese gli operai stanno male e l'agricoltura soffre; se invece avrete il danaro a buon mercato gli operai staranno bene e l'agricoltura prospererà.

Mi sembra di avere oramai esaurito gli argomenti, ma supplico il Senato di portar tutta la sua attenzione a un soggetto di tanta gravità e che io credo possa portare frutti incommensurabili al bene e alla prosperità economica del nostro paese. Mi permetto di presentare l'emendamento alla Presidenza raccomandandolo all'accettazione del Senato.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del signor senatore Brambilla è appoggiato. Chi l'appoggia si alzi.

È appoggiato.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Tengo a dichiarare in nome della minoranza, che l'emendamento all'articolo 10, da noi proposto, viene ritirato; ed io mi associo all'emendamento più semplice e più intensivo dell'onorevole Brambilla. Aggiungo al suo svolgimento poche altre parole appellandomi particolarmente al ministro del Tesoro al quale questo articolo va raccomandato.

Io voglio citare ancora la parola del senatore Lampertico, relatore della legge del 1874,

per giustificare l'appoggio che egli aveva dato al collega Brambilla l'altro giorno.

Il Lampertico a proposito della tassa 1 per cento introdotta per la legge del 1874 sulla circolazione dice così: « se le Banche non si rifanno della tassa sullo sconto è di danno per esse; se si rifanno è di danno al commercio ».

Solamente la differenza fra l'onor. Lampertico e me è questa, che io non voto la tassa ed egli la vota. Quando si è così deliberato nel 1874, gli è evidente che l'avere innalzata la tassa di circolazione all'uno per cento equivale in certo modo un compenso, un *do ut des*, perchè quella legge largiva diverse concessioni, tra le altre, ai Banchi meridionali la emissione del biglietto di Banca.

Tanto è vero che, passata la memoria delle concessioni, pochi anni dopo, gli onor. Berti e Magliani avevano tentato di ridurre quella tassa alla metà, cioè a 50 centesimi. E quando invece è venuto nel 1891 al Tesoro il ministro Luzzatti, l'ho detto ancora, sembra che l'aumento a L. 1.44 per cento s'infliggesse alle Banche in punizione della inosservanza della legge del 1874. Con questa legge stessa, non illudiamoci, il ribasso di 44 centesimi non viene operato dal Governo per l'amore del credito bancario. Esso non è che il prezzo parziale della liquidazione della Banca Romana.

Ancora vi faccio riflettere che venti anni fa lo sconto del 5 per cento poteva sembrare uno sconto normale; oggi invece che il capitale si è tanto moltiplicato, a che ne siamo? Nel 1892 la media dello sconto ufficiale nelle Banche europee fu la seguente: a Parigi 2.66; a Londra 2.70; a Bruxelles 2.54; a Berlino 2.20; a Vienna 4.02; in Italia la media è stata di 5.20.

La relazione della Banca Nazionale del 1892 vi porta che fino al 28 maggio la ragione dello sconto è stata al 5 e mezzo; e da allora fino a dicembre è stata del 5 per cento.

Solo la Banca di Bukarest collo sconto a 5.82, fu superiore alla ragione di sconto italiana. Che se poi vogliamo fare la rassegna dello sconto privato delle grandi firme, troviamo al 9 di luglio 1893 lo sconto corrente a Londra di 1 e un quarto, a Parigi di 2 e un quarto, a Berlino di 2 e sette ottavi.

Ora pensate un po', o signori, alle condizioni in cui si trovano il commercio, l'agricoltura e l'industria in Italia quando hanno a su-

bire uno sconto doppio ed in qualche momento triplo di quello che si pratica negli altri mercati di danaro europei.

Veda dunque, onor. Grimaldi, che se ella ha avuto il pensiero di sollevare di quei 44 centesimi la tassa della circolazione per questo solo, cioè, perchè la Banca d'Italia potesse pagare il debito cui va incontro per liquidare la Banca Romana non sarebbe un motivo plausibile, perchè, come diceva il collega Brambilla, rivalendosi la Banca, l'imposta non cade sugli azionisti ma sul credito pubblico, peggiorandone per giunta la clientela commerciale, perchè i buoni clienti si rivolgono all'estero dove trovano assai più mite lo sconto, e non restano alle Banche italiane se non que' debitori che a una ragione alta di sconto devono sottomettersi.

E s' intende che le Banche di emissione paghino imposte e tasse in compenso del privilegio. Ma anche qui sta bene confrontare: quanto pagano le altre Banche europee agli Stati rispettivi?

In Germania la Banca, che è pure governativa, paga allo Stato cinque milioni e mezzo, in Austria 2,900,000, nel Belgio 2,200,000 franchi. La Banca di Francia con la nuova legge, fino a tutto il 1897 pagherà allo Stato 2,000,000 all'anno, e dal 1897 al 1920 ne pagherà due e mezzo.

Invece la nostra Banca Nazionale nel primo semestre 1892 ha pagato nella totalità d'imposte e tasse 3,673,000 lire, nel secondo 3,833,000. Gli aggravii che essa pagò nel 1892 salirono a 7,506,000 lire, e son dessi che valgono a testimoniare i timori dell'onor. Blaserna.

Ora, il sistema proposto da noi non mira punto a diminuire gl' introiti dell'erario, bensì d'interessare piuttosto lo Stato sugli utili. Percepire una imposta sugli utili si comprende; impedire gli utili colla imposta anti economica, questo è quello che noi vogliamo evitare.

Io vorrei fare questo calcolo.

La Banca Nazionale guadagnò nel primo semestre 1892 lire 4,636,000, nel secondo lire 4,164,000, totale 8 milioni e 800,000 lire. Se essa avesse pagato la tassa in ragione dell'uno per cento, avrebbe avuto un guadagno in più di L. 1,600,000; quindi un utile di L. 10,400,000; gli azionisti avrebbero ricevuto 52 lire per azione invece di 43. Io non partecipo se non a

metà i timori dell'onor. Blaserna sulla sorte degli azionisti, e penso che se non nei primi anni, si faranno in seguito migliori i bilanci della nuova Banca. Laddove l'interessenza dello Stato fosse del 40 per cento, riceverebbe esso già a questo solo titolo una cospicua somma. E se si pensa agli altri cespiti d'imposta che frutteranno di più col ribasso dello sconto, parmi degno di considerazione l'esempio che vi ha indicato e svolto l'onor. Brambilla, esempio tratto dalla Banca Germanica, comunque Banca di Stato.

Perchè non è a dimenticare che la tassa che nel bilancio delle entrate si distingue per essere stazionaria, anzi in regresso, è proprio quella sugli affari, i quali sono doppiamente incagliati dalla carezza dello sconto e dalla gravezza dell'imposta.

E se molti più affari si facessero, il fisco ricaverebbe assai più dalle tasse di registro e bollo. E non vi faccio osservare che l'introito della tassa sulla circolazione verrà diminuendo a misura che la circolazione si restringe come la presente legge impone, perchè a questo punto sui bisogni, cioè, della circolazione io nutro idee meno assolute di molti altri.

Bensì vi faccio osservare che la tassa sulla circolazione applicata agli sconti, viene a colpire due volte lo stesso ente, le cambiali cioè hanno pagato la loro imposta di bollo, non piccola, che si vuole devano pagare di nuovo.

Non ho altro da aggiungere, ma ce n'è anche di troppo per giustificare l'emendamento da noi presentato e che al Governo raccomandiamo.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Prego il Senato di compatirmi; giacchè non parlo per elezione, ma per necessità.

L'onor. Costa domanda una risposta ai tre precisi quesiti che mi ha fatto.

Io gliela darò; spero con uguale precisione.

La legge attuale, in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 24, avrà la sua attuazione il 1° gennaio 1894, che è il termine più lung'accordato perchè la Banca d'Italia, dopo aver compiuto i diversi incombeni a cui la chiama la legge attuale, possa insediarsi. Ciò premesso, da quale epoca comincerà la riduzione della tassa di circolazione dall'1.44, come è oggi, all'uno per cento?

La risposta è chiara; la riduzione non può aver luogo se non dal 1° gennaio 1894. L'in-

sieme di tutte le disposizioni di questa legge è coordinato alla fusione delle tre Banche per azioni ed alla liquidazione della Banca Romana, dunque tutto il fulcro di questa legge sta nella creazione del nuovo Istituto, per il quale sono stabiliti oneri e vantaggi, che si compensano.

Parmi, dunque, non esservi dubbio che la riduzione debba cominciare dal giorno in cui entrerà in funzione la Banca d'Italia.

Secondo quesito, che mi rivolge l'onor. Costa: nel terzo comma di questo articolo che discutiamo è detto che: quando alla fine del secondo biennio sia constatato che la liquidazione delle immobilizzazioni procede regolarmente, come premio all'Istituto che diligentemente ha eseguito la legge, la tassa di circolazione sarà raggugliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata.

Cosicchè in questa disposizione di legge è racchiuso il concetto che l'1 per cento rappresenta il massimo, che per tassa di circolazione debbano pagare gl'Istituti di emissione. Questo 1 per cento può esser ridotto, quando viene ridotta la ragione dello sconto. Stabilito questo concetto, l'onorevole senatore Costa mi domanda: ma come si fa questo ragguglio nel semestre, al quale si riferisce la circolazione tassata? Anche qui parmi di poter dare una precisa risposta. Il biennio evidentemente va dal 1° gennaio 1894 al 31 dicembre 1895. Alla fine del primo biennio si dovrà constatare, nei modi che la legge prescrive, se l'Istituto abbia compiuto quella quinta parte di smobilizzazione, che deve effettuare a norma di legge. Quando l'avrà compiuta, nel semestre dal 1° gennaio 1896 in poi si dovrà pagare la tassa di circolazione relativamente al quinto del saggio medio dello sconto, pigliando questo saggio medio dello sconto dal semestre precedente, cioè nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1895.

Noi pigliamo l'ipotesi al 31 dicembre 1895, epoca in cui si compie il biennio. Il saggio dello sconto dal 1° luglio al 31 dicembre 1895 deve costituire il metro per segnare la tassa del 1° semestre del 1896.

Terzo quesito. Quando dall'1.44 si riduce la tassa all'1 per cento, domanda l'onorevole senatore Costa, questa tassa sarà soggetta ai due decimi?

Ricordo a lui un precedente, che del resto egli stesso ha accennato.

Nella legge di bollo in genere, come nella legge di registro, è ripetuto sempre accanto a ogni tassa - oltre i due decimi - ed è bene che sia ripetuto, perchè nella pratica poi non si sono potuti applicare i due decimi, quando questa ripetizione non vi era.

E di fatti nel determinare la tassa di circolazione prima all'uno per mille e poi all'uno per cento non si era ripetuto nella legge speciale, specialmente in quella del 1874, quella frase consueta, « oltre i due decimi ».

Sicchè la tassa di circolazione fu pagata, a differenza di tutte le altre tasse di bollo, senza i due decimi.

Ebbi io l'onore, per il primo, di proporre al Parlamento che fosse la tassa di circolazione, come tutte le altre, soggetta ai due decimi, ed una delle leggi del giugno 1891 precisamente stabiliva questo. Sicchè è evidente che, per far soggiacere la tassa di circolazione al doppio decimo, occorre una legge.

Ora che, con una legge nuova, portiamo la tassa di circolazione all'uno per cento senza altro, e consideriamo una possibile diminuzione come premio delle mobilizzazioni, parmi evidente che non si possa parlare più di doppio decimo, e che la misura della tassa non possa essere altra che quella iscritta all'art. 10.

Vengo ora ai signori senatori Brambilla e Rossi.

Nella discussione generale abbiamo tanto parlato di questo argomento, che proprio non mi sento in diritto di infliggere al Senato una seconda e terza edizione, tanto più che si corre il rischio di non renderla più corretta della prima.

Due sole osservazioni mi sieno concesse di fare all'onor. Brambilla, che mi ha detto di non aver io date risposte soddisfacenti.

Gliene ho data una per tutte, quando gli ho detto che la ragione dello sconto è determinata da ben altri criteri, e che il coefficiente della tassa di circolazione non influisce sulla ragione dello sconto, se non per una misura relativamente minima.

In secondo luogo, io gli debbo ripetere, che di fronte all'1.44 per cento quale è adesso, l'aver ridotto la tassa all'1 per cento, e probabilmente di più, nel caso delle mobilizzazioni

regolarmente fatte, è già un avvicinarsi di molto al suo concetto. Mi pare che sia già fare un passo abbastanza ardito.

Un'ultima osservazione.

Ho letto adesso, perchè non l'avevo udito bene, l'emendamento della minoranza della Commissione, che è quello che porta le autorevoli firme degli onorevoli Rossi e Brambilla.

Ed ora ho sentito da loro invocare l'esempio della Germania, e concepisco il sistema della compartecipazione dello Stato agli utili, benchè io creda che questa compartecipazione porti numerosi inconvenienti.

Riguardo all'altro metodo invocato, di devolvere allo Stato gli utili che gli Istituti traggono dalle operazioni di sconto, per quel tanto che deriva dall'applicazione di una ragione di sconto eccedente un dato limite fissato nella legge, io non lo credo opportuno, segnatamente in un paese come il nostro, dove l'aumento del saggio dello sconto, in dati momenti, potrà essere misura efficacissima a tutelare le nostre scorte metalliche eccessivamente modeste. Non conviene disinteressare gli Istituti di emissione da quest'opera di difesa, che ridonda a vantaggio degli interessi generali del paese. Inoltre, data la costituzione economico-bancaria dell'Italia, se la partecipazione dello Stato agli utili dello sconto comincia da un saggio basso, la partecipazione grava gli Istituti assai più della tassa di circolazione combattuta dall'onorevole Brambilla; se comincia da un saggio relativamente alto, non ha che un valore accidentale, e si traduce in una rinuncia dello Stato agli utili della circolazione.

Per tutte queste ragioni e per tutte quelle dette ieri, mi pare che l'emendamento proposto non abbia ragione di esistere, e che le risposte date all'onorevole senatore Costa debbano tornargli soddisfacenti.

Senatore BRAMBILLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRAMBILLA. Sarò brevissimo, risponderò soltanto alla parte del discorso dell'onorevole ministro del Tesoro che critica l'ultima proposta del nostro emendamento, la quale dice, che oltrepassata una data misura dello sconto, il di più vada a beneficio dello Stato.

Dirò che noi l'abbiamo presa di pianta dalla legislazione belga, la quale stabilisce precisamente così; e c'è anche la spiegazione, perchè

in quella legislazione è stata introdotta. Ci sono dei momenti in cui si deve evidentemente rialzare lo sconto, sia per impedire l'uscita dell'oro, nei paesi che hanno la fortuna di avere la circolazione metallica, sia per crisi o per altri motivi.

Siccome il paese in quelle circostanze è gravato da uno sconto maggiore, la legge provvede che fino ad un certo limite lo sconto maggiore vada a beneficio della Banca, e il di più vada a beneficio dello Stato, che poi è il pubblico, il quale è quello che paga. E in Inghilterra hanno perciò la buona abitudine di chiamare lo Stato *Public* poichè, credono utile abituare le popolazioni a capire anche colla espressione delle parole che in fondo sono esse quelle che pagano; e mentre lo Stato è da noi quell'impersonalità che si crede di poter derubare senza peccato, in Inghilterra si capisce a prima vista che sarebbe un danno fatto al pubblico stesso che è quello che in realtà paga.

Nel nostro emendamento il di più della misura dello sconto va ad un dato punto a beneficio dello Stato, e questa è una misura che ci parve giusta e morale e tale da essere gradita dal Governo poichè aumenterebbe gli utili di partecipazione dello Stato. Speravamo con questa aggiunta di finire col persuadere il Ministero ad accettare la proposta nostra della abolizione della funesta tassa sulla circolazione, mantenendo la quale meriteremo ci si dica di essere secondo l'adagio inglese, *a penny wise and a pound fool*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Un'ultima parola su questa ormai *vexata quaestio*. Non si tratta di una tassa nuova, che noi poniamo con questa legge, si tratta di una tassa, che nella misura dell'uno per cento vige dal 1874 in poi, che nel 1881 fu esacerbata fino all'1 e 44, e che oggi riconduciamo alla proporzione dell'uno per cento. Non è il caso dell'adagio inglese.

Questa tassa ci dà oggi 10 milioni. Ora già la riduciamo di tre milioni; mi pare che debba bastare questo per gli scopi, a cui mira l'onorevole Brambilla.

Io poi non comprendo come in questa discussione si sia parlato di riforma di sistemi tributari. Io confesso, indipendentemente da tutte

le ragioni economiche di questo mondo, che non intendo come e perchè la riforma tributaria debba cominciare col diminuire la tassa di circolazione dovuta dagli Istituti di emissione.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. L'articolo in discussione è il 10, e l'ho già letto.

Prego i signori senatori di prendere i loro posti.

Nessun altro chiedendo la parola, la discussione sull'art. 10 è chiusa.

Intorno a questo articolo 10 la minoranza della Commissione proponeva un emendamento, che poi ha ritirato. Ma però i senatori Brambilla ed Alessandro Rossi propongono a questo articolo 10 l'emendamento seguente:

Al primo paragrafo del progetto in discussione si dica: « La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per mille all'anno ». Il resto del primo paragrafo identico.

Il secondo paragrafo identico.

Il terzo paragrafo soppresso.

Dopo l'ultimo paragrafo, identico, si aggiunge:

« Lo Stato percepirà la metà degli utili netti annuali degli Istituti di emissione risultanti dai rispettivi bilanci approvati, che superino il 5 per cento al netto del capitale versato o capitale riconosciuto.

« Quando l'utile netto annuale per la parte spettante agli Istituti d'emissione superasse l'8 per cento, tre quarti del di più andrà a favore dello Stato. Il pagamento delle somme spettanti annualmente allo Stato per questo titolo sarà effettuato 15 giorni dopo approvato il bilancio annuale.

« Quando la ragione dello sconto per le cambiali superi il 5 $\frac{1}{2}$ per cento e quella delle anticipazioni il 6 per cento, il di più andrà a favore dello Stato.

« Ogni semestre sarà regolato il conto relativo a quest'oggetto, e la somma spettante allo Stato per questo titolo sarà pagata il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno ».

Verremo dunque ai voti.

Prima voteremo la modificazione corrispondente al primo paragrafo dell'articolo. Se questa sarà approvata, cioè se viene stabilita la tassa dell'uno per mille, allora si voterà il sistema proposto dall'onor. Brambilla.

Rileggo la modificazione proposta al primo paragrafo dell'art. 10:

« La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per mille all'anno ».

Pongo ai voti questo emendamento al primo paragrafo dell'art. 10, non accettato dal Ministero.

Chi l'approva si alzi.

Si farà la controprova.

Chi non approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva l'emendamento).

Per conseguenza, cadendo il resto del sistema proposto dal senatore Brambilla, pongo ai voti l'art. 10 nel testo ministeriale che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 11, che rileggo:

Art. 11.

Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, e composta secondo è stabilito nell'articolo 6.

I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le sedi e succursali di ciascun Istituto devono essere nominativi.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, nè emendamenti proposti a questo art. 11, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

1. Sconto a non più di quattro mesi:
 - di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
 - di buoni del Tesoro;
 - di note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;
 - di cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2. Anticipazioni a non più di sei mesi:

sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;

sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli del debito pubblico dello Stato e i buoni del Tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di borsa e non oltre. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del loro valore di Borsa, e in ogni caso mai al disopra del valore nominale. Per i buoni del Tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'art. 3 delle legge 7 aprile 1892 (N. 111);

sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889 (n. 6358), e secondo l'art. 3 della legge 24 dicembre 1891 (n. 696), per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà;

3. Compra e vendita a contanti per proprio conto di tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del Tesoro,

estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del Tesoro.

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti a un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di 3 anni.

Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia . . .	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . . .	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia . . .	» 4,000,000

Gli Istituti d'emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia . . .	L. 130,000,000
per il Banco di Napoli . . .	» 40,000,000
per il Banco di Sicilia . . .	» 12,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.

La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto durante tre anni dalla attuazione della presente legge, ed il terzo negli anni successivi.

È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893.

È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Sono dolente di dover fare un altro appello alla cortesia del presidente del Consiglio, e provocare da lui alcune spiegazioni sovra due capi, che sembranmi di grave importanza, specialmente pei Banchi meridionali.

L'art. 12 contiene un divieto reciso, assoluto. Desso prescrive, « che gli Istituti di emissione « non possono fare *operazioni* diverse dalle seguenti. » E giova rilevare, che si è usata la parola *operazioni*, assai più larga e comprensiva che quella d' *impieghi*.

E questo divieto è tanto più grave, in quanto havvi la sanzione penale inflitta dall'art. 17, cioè quella della triplice tassa.

Queste operazioni determinate dal detto articolo 12, sono quattro, poco più poco meno, cioè: di *sconti*, di *anticipazioni*, di *acquisti* e *compre per proprio conto*, e di *depositi* ad interesse. Però gli statuti di vari dei nostri Banchi di emissione permettono altre operazioni, che sono chiamate con la frase tecnica di *piccoli servizi*, i quali senza far correre nessun rischio a quegli Istituti, danno dei profitti non lievi, e conservano una clientela.

Questi servizi sono:

1. l'incasso di effetti e cambiali per conto di terzi;
2. l'acquisto di titoli per conto dei terzi, dai quali si versa anticipatamente il capitale alle Casse;
3. il pagamento per via telegrafica di somme fuori piazza.

Vi sono poi i depositi di valori o di titoli per la cui custodia l'Istituto riscuote una tassa semestrale.

Or io domando se questi servizi sono conservati o aboliti con la frase del progetto di legge, che gl'Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle prescritte?

E desidero di più, che l'autorevole parola del presidente del Consiglio rispondesse a quest'altra mia dimanda.

Il Senato sa come i Banchi meridionali abbiano dei debiti a vista d'indole e di natura singolare, quali sono le fedi di credito, le polizze di Banco ed i polizzini. Questi titoli a vista sono conservati o no?

Il dubbio può nascere anche perchè nella precedente legge del 1881 all'art. 23 era sancito, che « la facoltà di emettere i *titoli a vista* pagabili al portatore cesserà al 31 dicembre 1889, per tutti gli Istituti che ne sono investiti ». Sicchè la vita di questi titoli a vista durava fino al 1889. Però soggiungeva il detto articolo: « Entro il 1882 sarà presentato un disegno di legge, inteso a stabilire le norme colle quali

potrà essere consentita e regolata l'emissione degli effetti bancari a vista, pagabili al portatore ».

Or siamo all'anno di grazia 1893, e questo progetto di legge non è stato ancora presentato; non ostante che vi fosse una legge che l'imponesse; tanta è la forza del potere legislativo in Italia!

Sicchè per tolleranza questi titoli a vista hanno continuato ad esistere. Ora è nato il dubbio, se la novella legge li permettesse. Comprendo, che l'onor. presidente del Consiglio mi risponderà, che abbiamo votato or ora l'art. 11, ove è sancito che il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o da vaglia cambiari, assegni bancari, *fedi di credito* o *altri titoli diversi* dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva. Sicchè egli mi conchiuderà, che la presente legge testualmente li conserva.

Ma, onorevole ministro, è nato un dubbio, se quell'articolo abbia la potenza piuttosto di un articolo transitorio; cioè che desso prescriva la riserva del 40 per cento per questi titoli sino alla durata del *biennio*, in cui queste operazioni non permesse si devono liquidare; e che il detto art. 11 non contenga una disposizione, che debba governare per tutta la durata della legge.

Ecco i miei dubbi, che prego la cortesia del presidente del Consiglio di voler dileguare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siccome vi sono ancora emendamenti mi pare che sia più opportuno di leggerli prima.

A questo art. 12 la minoranza dell'Ufficio centrale propone i seguenti emendamenti: laddove è detto al n. 2, § 4: « Sopra i titoli pagabili in oro emessi, o garantiti da Stati esteri », si aggiunga: « Con autorizzazione del ministro del Tesoro ».

Poi, prima del n. 3, cioè prima di dire: « Compra-vendita a contanti », si dica: « La tassa di registro sulla anticipazione sarà commisurata in ragione della loro durata ».

Poi, nel paragrafo dove dice: « Gli Istituti possono tenere una scorta, ecc. », si dica: « Una scorta di rendita consolidata italiana 5 o 3 per cento, con un valore, ecc. ».

Il seguito identico.

Poi dove è detto: « La misura dell'interesse, ecc., dall'attuazione della presente legge e di un terzo dell'anno successivo », si dica: « Non può in alcun caso superare il quarto della ragione dello sconto ».

Al paragrafo seguente dove è detto: « Condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893 », si dica: « Le operazioni già in massima ammesse al 1° luglio 1893 ».

Il resto come nel progetto.

Do facoltà di parlare all'onor. Finali per svolgere questi emendamenti.

Senatore FINALI. Dirò brevissime parole. In quanto al primo degli emendamenti proposti, le ragioni addotte dall'on. presidente del Consiglio nella seduta di avant'ieri intorno all'intervento del Ministero del Tesoro per rispetto ai titoli di Stato esteri, ci parvero così gravi e persuasivi che rinunciamo in questa parte all'emendamento. Manteniamo gli altri.

Proponiamo si stabilisca che la tassa di registro sulle anticipazioni sarà commisurata in ragione della loro durata, per togliere un'anomalia che c'è nella legge attuale, per la quale qualunque sia la durata della anticipazione si deve pagare la tassa come se fossero sei mesi.

Più giù proponiamo: « Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita consolidata 5 o 3 per cento ».

È vero che il progetto dice rendita italiana; e se non ci fossero gli esempi di una interpretazione data a questa locuzione di rendita italiana, per la quale si è inteso che sia qualunque titolo di Stato, non poteva venirci in capo di proporre l'emendamento.

Ma siccome in pratica si è inteso per rendita italiana qualunque titolo, crediamo di dover introdurre questo emendamento, non mica perchè si dubiti della solidità dello Stato: qualunque sieno i titoli sono egualmente solidi, ma non sono tutti egualmente negoziabili come diceva ieri l'onor. Brambilla.

Quanto alla misura degli interessi dei conti correnti passivi non è desiderabile che di siffatti conti gli Istituti di emissione ne abbiano molti. Noi quindi proponiamo che non possa il conto corrente fruttare un interesse normalmente maggiore del quarto.

Finalmente proponiamo che si determini un po' meglio quali sono le operazioni che gli Istituti di emissione, in quanto hanno il credito

fondario, possano compiere, perchè nel progetto di legge si dice che possono compiere le operazioni in corso.

Queste operazioni in corso possono consistere nella semplice domanda; e siccome ci sono Istituti, soprattutto quelli che da qualche anno non hanno fatto nuove operazioni, che di queste domande ne hanno molte, se si ammette che possano fare le operazioni per le domande in corso, c'è il caso di andar assai più in là degli intenti della legge.

Quindi noi proponiamo che invece di quella locuzione: « di domande in corso », si dica: « potranno solamente condurre a termine le operazioni già in massima ammesse al 1° luglio 1893 ».

Questi sono gli emendamenti che noi proponiamo e manteniamo, e ne ho detto sommariamente le ragioni.

Non aggiungo altro, dichiarando, in nome della minoranza dell'Ufficio centrale, che ce ne rimettiamo alla sapienza del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Comincerò dal rispondere ai quesiti che mi ha proposti il senatore Guarneri; egli ha domandato se l'articolo 12 vieterebbe ad alcuno degli Istituti esistenti, e specialmente ai Banchi meridionali, di fare alcune delle operazioni che attualmente sono consuetudinarie, ed in ispecie quelle delle fedi di credito.

Egli ha anticipato la risposta, ed anzi ha dichiarato che aspettava solamente da me la conferma della risposta stessa.

L'articolo 11 che il Senato ha votato testè, prevede appunto il servizio per parte degli Istituti di pagherò, vaglia cambiarli, assegni bancari, fedi di credito, ecc., e stabilisce, anzi, che ci deve essere una riserva speciale del 40 per cento a garanzia di queste operazioni.

L'articolo non ha carattere di disposizione transitoria, è anzi una disposizione normale per l'avvenire. E se non fu scritto nell'articolo 12 ciò che è contenuto nell'articolo 11, è appunto perchè là si tratta di una specie di emissione, e soprattutto non si tratta di operazioni che costituiscano in alcuna forma impieghi di capitali. L'Istituto di credito emette il pagherò, l'assegno, la fede di credito, dopo

avere incassato la somma e quindi non può correre rischio alcuno.

Vengo alla seconda serie dei quesiti posti dal senatore Guarneri.

Egli mi domanda se di fronte a quest'articolo 12 potranno gl'Istituti di emissione fare le seguenti operazioni: incassi per conto di terzi, acquisti di titoli per conto di terzi, pagamenti telegrafici in altre casse, depositi di valori.

Io comincio dal dichiarare che a mio modo di vedere quanto ai pagamenti telegrafici in altre casse se questi pagamenti, come avviene per lo più, assumono la forma di assegni bancari e vaglia bancari non vi è ragione per non ammetterli solo perchè fatti col mezzo del telegrafo. Quanto all'acquisto di titoli per conto di terzi, ritengo che si tratti di una funzione di Istituti di credito ordinario e non di Istituti di emissione, e quindi credo che giustamente la legge lo vieti.

Perchè lasciare che Istituti di emissione compiano operazioni non proprie del loro ufficio, e che furono causa degl'inconvenienti che abbiamo lamentato? L'acquisto di titoli a favore dei terzi può coprire facilmente delle operazioni di riporto sopra titoli od altre operazioni di simile genere che espressamente si vogliono vietare agli Istituti di emissione.

Quanto agli altri uffici che non costituiscono operazioni o impieghi di capitali, sarà il caso di esaminare di caso in caso quale è la vera loro natura.

Ed ora risponderò brevemente alle osservazioni colle quali il senatore Finali ha appoggiato le proposte dell'Ufficio centrale.

Prendo atto intanto che egli rinuncia alla prima delle modificazioni colle quali si richiedeva l'autorizzazione del ministro del Tesoro affinchè gli Istituti potessero fare operazioni sopra titoli garantiti da Stati esteri, e poichè vi ha rinunciato contentandosi delle ragioni da me dette due giorni or sono, non insisterò ulteriormente.

Il Ministero non potrebbe accettare che si modifici incidentalmente in modo sostanziale la tassa di registro sulle anticipazioni. La proposta della minoranza tenderebbe a stabilire che queste tasse di registro anzichè essere ragguagliate a semestri come è stato fatto finora, siano commisurate in ragione della durata di ciascuna anticipazione.

È una questione che potrà trattarsi in occasione di una riforma della tassa sugli affari. Credo che vi siano buone ragioni per sostenerla ma non ritengo opportuno, a proposito di una legge sulla circolazione, modificare una tassa la quale colpisce non solamente le operazioni degli Istituti di emissione ma colpisce anche operazioni fatte da altri Istituti di credito.

Trattandosi di una legge generale di registro ritengo più opportuno che la modificazione se si crede utile si faccia con una legge speciale la quale si riferisca alle tasse sugli affari.

La minoranza della Commissione insiste nel modificare la locuzione adoperata dal disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento dove è detto: « Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda i valori qui indicati ».

L'Ufficio centrale propone di dire: *Rendita consolidata italiana* 5 o 3 per cento.

Io ho già detto due giorni sono che le parole *rendita italiana* hanno un significato abbastanza chiaro nel senso di *rendita consolidata*; il significato comune è questo. Gli Istituti d'altronde hanno interesse diretto a tenere preferibilmente a qualunque altro titolo la rendita consolidata per la ragione detta dall'onor. Finali che è più facilmente negoziabile; ma io aggiungo ancora che se anche per una stranezza qualunque alcuno interpretasse questa disposizione in un modo diverso non conseguirebbe alcun pericolo per gli Istituti.

I titoli di Stato non parlo di quelli garantiti dallo Stato perchè i garantiti non sarebbe rendita italiana, ma i titoli emessi direttamente dallo Stato diversi dalla rendita 5 e 3 per cento sono pochissimi e quei pochi non hanno valore inferiore a quello della rendita italiana e sono così pochi che difficilmente verrà in mente ad un Istituto di emissione di collocare una grossa somma in titoli di così poca entità nella loro somma totale; ma ripeto non trovo alcuna ragione per fare un emendamento, dato che siamo di fronte ad una locuzione per sè chiarissima. Se si dice in un contratto: compro rendita italiana per tanto, il Tribunale giudicherà che si allude a rendita consolidata; ripeto che se anche questa interpretazione per una stranezza non venisse seguita non sarebbero danneggiati gli Istituti di emissione.

E passo ad un'altra modificazione più sostanziale.

ziale, quella che tenderebbe a stabilire in modo assoluto che la misura dell'interesse dei conti correnti non possa in alcun caso superare il quarto della ragione dello sconto.

Il Banco di Napoli ha una somma considerevole di conti correnti sui quali paga un interesse molto superiore al quarto della ragione dello sconto. Se noi prescrivessimo che la misura dello sconto e dell'interesse si deve subito ridurre al quarto, questi Banchi dovrebbero restituire a vista immediatamente una quantità di milioni che non hanno e noi li metteremo a rischio di un disastro. Questa è stata la ragione che ha indotto il Ministero nella Camera elettiva ad accettare dalla Commissione, il concetto di ammettere per i primi tre anni di poter pagare una misura di interessi eguale alla metà della ragione dello sconto e che in seguito dopo i tre anni questi interessi si dovessero ridurre ad un terzo della ragione dello sconto. Questa misura anche dato lo sconto attuale del cinque per cento è sempre un interesse abbastanza mite; e siccome tutti speriamo che il saggio dello sconto potrà diminuire in avvenire, noi verremo già con la riduzione al terzo ad una misura molto tenue d'interesse.

Aggiungo poi che la garanzia maggiore stabilita da questa legge al fine di ottenere il risultato che somme troppo grandi non si accumulino a conto corrente negli Istituti di emissione, è l'obbligo che hanno gl'Istituti quando i depositi eccedessero le somme attuali di ridurre di tre quarti dell'eccedenza la loro circolazione.

Evidentemente quando un Istituto di emissione sarà in questa condizione che allorchè gli portano ad esempio 4 milioni in deposito, esso è obbligato a chiuderne tre come riserva senza farne impiego alcuno, ed impiegarne uno solo non ha più interesse alcuno ad attirare a sè i capitali.

In questa disposizione della legge abbiamo quindi la garanzia che gl'Istituti di emissione non andranno al di là della misura attuale nel tenere i conti correnti.

Finalmente l'onorevole Finali ha parlato di una modificazione relativa alle operazioni di credito fondiario.

Devo ricordare qui che il disegno di legge ministeriale in origine non parlava delle operazioni di credito fondiario, ritenendo noi allora

che fosse opportuno regolare poi questa materia con una legge speciale.

Non bisogna dimenticare che attualmente noi abbiamo in Italia Istituti che operano in separata zona, come il Banco di Napoli nelle provincie meridionali di terraferma, il Banco di Sicilia in quell'isola e così via dicendo.

Abbiamo fondato nel 1890 un Istituto di credito fondiario, il quale dovrà estendere le sue operazioni in tutto il Regno. Ma quantunque si tratti di un Istituto benissimo amministrato e che ha fatto finora operazioni sicure, esso non ha preso ancora tale svolgimento che gli consenta immediatamente di estendere le sue operazioni in larga scala a quelle provincie.

Quando dunque fu proposto all'altro ramo del Parlamento di togliere questo pericolo per gli Istituti di emissione che consiste nelle operazioni di credito fondiario noi abbiamo detto che non avevamo difficoltà d'impedire che questi Banchi per l'avvenire facessero altre operazioni di credito fondiario; ma si dovette riconoscere che sarebbe stato pericoloso troncamento immediatamente le operazioni in corso.

Il Banco di Napoli da più tempo non fa più operazioni di credito fondiario; ma il Banco di Sicilia ne ha una certa quantità in corso.

Partendo dal concetto che non si potessero troncamento le operazioni in corso, è stata formulata la disposizione votata dall'altro ramo del Parlamento, la quale vieta agli Istituti di credito e di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario, tranne quelle le quali fossero già in corso al 1° luglio 1893.

La data del 1° luglio era già decorsa quando nell'altro ramo del Parlamento questa formola fu proposta, e si pose una data già decorsa appunto per evitare che si presentassero delle domande di comodo, tanto per tenersi la porta aperta a fare prestiti di credito fondiario.

Invece di dire che « possono compiersi le sole operazioni in corso al 1° luglio 1893 », la minoranza proporrebbe di dire che « possono solo condursi a termine le operazioni già in massima ammesse al 1° luglio 1893 ».

Premetto che questa formola non ha alcun significato legale preciso.

Quali sono le operazioni ammesse in massima?

Se si fosse detto che potevano farsi le ultime operazioni quando fosse stipulato già il con-

tratto condizionale, allora l'avrei capito. Il Senato ricorda che il credito fondiario da noi procede in questo modo. Si presenta la domanda per imprevisto, corredata da documenti, e se da essi risulta che lo stabile garantisca abbastanza, allora si fa un contratto provvisorio, il quale diventa definitivo quando l'interessato ha presentato dei documenti, dai quali risulta che al giorno in cui ha sottoscritto il contratto non esistevano altre ipoteche, ciò per evitare la frode che un'ipoteca venga iscritta lo stesso giorno in cui si forma il contratto.

Se l'Ufficio centrale avesse proposto che potessero compiersi quelle operazioni per le quali già vi fosse il contratto provvisorio, sarebbe stata una formola con valore legale; ma il parlare di *operazioni ammesse in massima* è adoperare una formola che non ha significato alcuno, poichè potrebbero anche dirsi ammesse in massima tutte le domande, a condizione soltanto che sia provato esservi un fondo libero e di valore sufficiente.

L'Istituto del credito fondiario non ha limite nelle somme che può concedere.

Credo perciò che adottare quella formola indeterminata porterebbe a contestazioni, e finirebbe coll'essere interpretata nello stesso modo a cui è interpretata la legge votata dall'altro ramo del Parlamento, cioè di operazioni in corso.

Quando un'operazione è in corso vuol dire che l'Istituto in massima l'accetta, salvo la prova da parte di chi domanda il prestito che il fondo è libero da ipoteche e di valore sufficiente.

Per le ragioni che ho finora esposte, pregherei la minoranza dell'Ufficio centrale di non volere insistere nei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Ringrazio il presidente del Consiglio per la cortesia e la franchezza con le quali mi ha risposto, e mi dichiaro soddisfatto per quanto riguarda la prima delle sue spiegazioni sui debiti a vista dei Banchi meridionali.

Non mi dichiaro però soddisfatto della risposta data alla mia domanda, riguardante gli altri servigi dei Banchi.

Il presidente del Consiglio ha detto, che questi servigi hanno dato luogo ad inconvenienti, e

dippiù che si possono sopprimere, potendovi sopprimere gli altri Istituti locali di credito.

La risposta dell'onor. presidente del Consiglio farebbe credere, che l'Italia fosse la Francia, la Gran Bretagna o l'America del Nord, e che dessa accanto agli Istituti di emissione abbia numerosi Istituti minori di credito.

Ma, sventuratamente per noi, si può ritenere che ai quattro quinti delle città dove esistono sedi o succursali dei nostri Istituti di emissione, non vi hanno nè banchieri, nè altri Istituti, e specialmente in Sicilia non ne esistono che pochi e deboli.

Egli ha soggiunto di più, che dall'esercizio di questi servigi sono nati degli inconvenienti.

Ma gli inconvenienti, signori, si correggono; si disciplina la materia, ma non si aboliscono questi servigi, già diventati tradizionali, e che producono utili agli Istituti. È doloroso il dovere rilevare che mentre si cerca di rafforzare questi Istituti di emissione, poi, dove non corrono rischio alcuno, si diminuiscono i loro profitti. Circa poi all'ultima funzione, che è quella dei depositi di titoli e di valori, mi permetterà l'onorevole presidente del Consiglio che io esprima la mia meraviglia sull'antitesi, che esisterebbe in questa legge se dessa vietasse i cennati depositi.

L'istesso articolo 12 infatti conserva al Banco di Napoli (e si è fatto bene), la funzione di Monte di pietà, ciò che è cosa più grave, e può far correre davvero dei rischi e delle spese a quell'Istituto di emissione.

Dietro queste spiegazioni non vi occulto, che sarei inclinato nel fondo dell'animo mio a presentare un emendamento, ma conoscendo la sorte che gli emendamenti hanno oggi su questa legge nel Senato, ne abbandono l'idea; e lascio la responsabilità all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri delle conseguenze di questa sua dichiarazione, di cui lo ringrazio sempre perchè franca ed aperta.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Noi desidereremmo vivamente di potere secondare la cortese domanda fatta dall'onorevole presidente del Consiglio; e delle nostre disposizioni ne abbiamo dato una prova quando precorrendo il suo invito abbiamo rinunciato a una parte dei nostri emendamenti su questo articolo.

In quanto all'ultimo, proprio noi abbiamo proposto si dica: *condurre a termine le operazioni già in massima ammesse.*

S' intende che ci vuole un atto positivo per essere ammesso, per esempio, che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato in massima affermativamente; salvo la dimostrazione della libertà del fondo o della legittima sua pertinenza.

Questo è stato il nostro concetto, mentre che ci pare che il dire solamente *domanda in corso*, a rigore di termini, possa comprendere anche la sola presentazione della domanda.

Quindi con rincrescimento debbo dire di non poter aderire alla domanda.

Per l'accoglimento di quella parte degli emendamenti che mantieniamo, ce ne rimettiamo alla sapienza del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* Tornata inutile la mia preghiera alla minoranza della Commissione non mi resta che fare appello al Senato perchè non voglia approvare questi emendamenti.

Si tratterebbe col primo di modificare in occasione di una legge che riguarda tre Istituti una tassa che riguarda tutti gli Istituti d'Italia; col secondo di dire che sotto il nome di rendita italiana s'intenda rendita consolidata il che evidentemente non è dubbio per nessuno; si tratta col terzo, riducendo il saggio di sconto sui depositi, di mettere i Banchi meridionali nell'impossibilità di adempiere ai loro impegni; finalmente il relatore stesso della minoranza ha convenuto che l'ultimo emendamento è redatto in una forma la quale nella mente loro ha un significato diverso dal significato legale delle parole adoperate e quindi finirebbe per dar luogo a molte contestazioni.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCALINI. Ho domandato di parlare per una semplice raccomandazione onde non urtare coll'art. 12, mentre ne è qui l'occasione.

La Banca Nazionale che va a morire fa un servizio il quale nei centri minori è gratissimo, vale a dire quello di ricevere carte-valori, oggetti in deposito a pura custodia.

Non è che la Banca Nazionale faccia delle

sovvenzioni, ma è il deponente che paga una piccola tassa di custodia.

È nei centri minori, dicevo, che è accetto perchè non è facile che vi siano Istituti che si prestino a questo servizio, ovvero che abbiano i loro locali disposti in modo da rispondere alla tranquillità dei deponenti.

Nei grandi centri sono vari gli Istituti che si prestano a questa operazione ed è disciplinata in modo da rispondere a tutte le più scrupolose esigenze.

Quindi io vorrei raccomandare al signor ministro di studiare la mia proposta quando si compilerà il regolamento per l'attuazione di questa legge, da cui sorge la nuova Banca.

E di già che ho la parola vorrei dire, che io non avrei consigliato di fare sovvenzioni sopra sete durature sino a sei mesi per due terze parti del loro valore; a me pare troppo lungo il tempo; ma neanche qui voglio mettere parole che abbiano l'aria di emendamenti, sarebbe inutile. Faccio però un'avvertenza, perchè nel disciplinare il modo di sovvenire simili depositi, queste sovvenzioni si circondino di tutte quelle cautele che sono necessarie, perchè noi abbiamo assistito nel periodo di quindici, venti o trenta giorni, a rialzi nel prezzo delle sete dal 20 al 25 per cento. Quando si parla del 20 o del 25 per cento non si è molto lontani dal 33.

Abbiamo pure assistito in meno di quindici giorni alla retrocessione dei prezzi dal 20 o del 25 per cento. Per cui secondo me è forse stato poco cauto estendere la durata delle anticipazioni a sei mesi.

Ma col regolamento si potrà circondare questa operazione di cautela in modo da evitare ogni pericolo di esporre a perdite la Banca.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* Comincio dal rispondere all'ultima raccomandazione fatta dal senatore Scalini, il quale vorrebbe che sulle sete si potesse fare un'anticipazione a sei mesi....

Senatore SCALINI. Io non avrei stabilito che la durata di quattro mesi, però è il massimo quella di sei mesi. Converrà disciplinare in modo questa operazione da non esporre la Banca a perdite, perchè in sei mesi le sete, che sono così sensibili, possono variare di prezzo anche

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1893

più del 33 per cento atteso che le anticipazioni vengono fatte per due terzi del valore.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Chiedo scusa se io non avevo bene inteso. Cominciai a parlare di tale argomento appunto perchè non ero sicuro di avere inteso esattamente. Qui si tratta di una misura massima del tempo dell'anticipazione; tocca poi agli Istituti di emissione di restringere questo massimo quando vi ravvisino qualche pericolo, locchè è nella loro facoltà.

Oltre a ciò per le sete non si ammettono anticipazioni oltre i due terzi del loro valore; lasciando agli Istituti di concedere anche meno per mettersi al sicuro e ciò essi faranno soprattutto quando daranno le anticipazioni per un tempo più lungo.

Quanto alla questione del deposito dei valori che è questione d'importanza secondaria per gli Istituti, comincio dall'osservare che intanto, sotto la forma di una anticipazione anche minima, niente vieterà loro di accettare i valori in questo articolo indicati; entro quella forma saremmo strettamente nei limiti della più rigida interpretazione della legge; ma quando si trattasse unicamente di depositi e quindi non ci fosse operazione alcuna nè rischio alcuno, io credo che non si potrebbe trovare una ragione per impedirlo. Sarebbe pericolosa alcuna di quelle operazioni, come, per esempio, l'acquisto di titoli per conto di terzi o altro di cui ho parlato poco fa, perchè possono nascondere operazioni di altro genere. Il semplice deposito materiale restituibile in natura non può dirsi nemmeno che rigorosamente costituisca una operazione inquantochè non costituisce impiego di capitali, nè contiene alcun rischio per parte dello Istituto stesso.

Senatore SCALINI. Prendo atto delle sue dichiarazioni e ringrazio il signor ministro della sua cortesia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione su questo articolo.

Rimangono ancora gli emendamenti proposti dalla minoranza dell'Ufficio centrale meno il primo.

Avendo già letto l'articolo e gli emendamenti

verremo ai voti del primo emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale, il quale è il seguente, che cioè prima del numero tre dell'articolo si dica: « La tassa di registro sulle anticipazioni sarà commisurata in ragione della loro durata ».

Pongo ai voti questa aggiunta che il Ministero non accetta.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'altro emendamento e cioè che invece di dire « rendita italiana » si dica « rendita consolidata italiana 5 o 3 per cento » e che il Ministero non accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Poi dove si parla della misura dell'interesse dei conti correnti, la minoranza dell'Ufficio propone si dica:

« La misura dell'interesse dei conti correnti non può in alcun caso superare il quarto della ragione dello sconto ».

Anche questo emendamento non è accettato dal Ministero.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Finalmente la minoranza dell'Ufficio centrale vorrebbe che si dicesse nel quarto comma:

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in massima ammesse al 1° luglio 1893 ».

Neanche questo emendamento è accettato dal Ministero.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 12 nel testo che fu già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'art. 12, entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le

partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.

Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.

All'Istituto che non avrà compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con nuovi versamenti o con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilità e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.

Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Fusco.

Senatore FUSCO. Su questo art. 13 ho bisogno di domandare dapprima una spiegazione all'onorevole ministro e poi mi permetterò di raccomandare uno degli emendamenti proposti dalla minoranza dell'Ufficio centrale.

Comincerò dalla spiegazione che forse servirà ad eliminare nell'applicazione della legge molti equivoci. Nel penultimo comma è detto: « le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fos-

sero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge ».

Dunque per questo comma è evidente che tutti gl'impegni precedenti, i quali concedono dilazioni a pagamento o contratti aventi data certa non entrano nella smobilizzazione da eseguirsi, nelle cinque rate biennali.

Ora il mio dubbio cade su questo: quando si adopera la frase *aventi data certa*, sanno bene gli onorevoli ministri di agricoltura e commercio e del Tesoro, che si può fare allusione ad un significato tecnico del diritto civile e si può fare allusione ad un significato più generico di diritto amministrativo.

Per *aventi data certa*, i giuristi intendono ordinariamente tutti quegli atti che o sono registrati o portano la firma di un individuo che non è più.

Ma io vorrei augurarmi che qui ci sia da adottare l'interpretazione più larga e più benigna, imperocchè gl'Istituti di emissione sono soggetti al controllo del Ministero di agricoltura e commercio; tutti i loro atti coi quali si delibera una certa operazione, vengono spediti al Ministero, il quale ha modo d'imprimere col fatto suo la data certa a questa operazione.

Vede adunque ognuno che si possono evitare perfettamente le frodi; che non si può incorrere in nessun rischio che si abusi di quella facoltà, anche ammettendo che la data certa si abbia tutte le volte che si possa acquistare amministrativamente la certezza che un'operazione sia stata fatta e consentita anteriormente al 30 giugno. Il che rientra da un altro aspetto nel diritto comune, che non rifiuta il beneficio degli equipollenti.

Io sono sicuro che così l'Ufficio centrale che il Ministero vorranno aderire a questa mia maniera d'intendere questa disposizione della legge perchè così nella pratica applicazione saranno evitati moltissimi inconvenienti.

Questo per quanto si attiene al chiarimento del dubbio.

Vengo ora all'emendamento.

Io finora ho votato contro taluni degli emendamenti proposti dalla minoranza dell'Ufficio centrale, perchè questa era la mia convinzione.

Ora mi faccio propugnatore di uno di questi emendamenti, e ciò avviene perchè io assisto a questa discussione senza prevenzione politica.

Voto quello che credo utile e conveniente, respingo il contrario.

Qual'è questo emendamento?

Ora lo dirò.

Se il Senato che l'art. 13 riguarda le penalità nel caso che non si ottenga la mobilitazione dei capitali immobilizzati nel corso di un decennio.

Se in ciascun biennio non mobilita almeno una quinta parte del capitale immobilizzato, l'Istituto che non riesce a mettersi in equilibrio, sia pure impegnando le sue riserve o chiamando ad un versamento gli azionisti, o capitalizzando i suoi utili, corre rischio di veder diminuita la sua circolazione di una somma eguale a quattro volte il capitale che ha mancato di mobilitare.

L'onor. Finali spiegò l'altro ieri l'impossibilità dell'applicazione della penalità anzidetta, senza mettere in grave pericolo qualcuno degli Istituti; onde propose che invece di sanzionare la perdita del quadruplo di emissione della somma non mobilitata, si comminasse solo la perdita del doppio.

E il suo discorso parve efficacissimo perchè l'esempio da lui addotto del Banco di Napoli parve assai grave.

Il Banco di Napoli, egli diceva, si trova in condizioni un po' meno buone della Banca Nazionale, perchè il suo portafogli è meno commerciale ed ha una immobilizzazione di 116 milioni.

Quindi ogni biennio dovrebbe mobilitare 21 milioni e poco più.

Nel primo biennio forse riuscirà; nel secondo potrà non riuscire; e allora, applicata la sanzione di questa legge rigorosamente, esso dovrà perdere 80 milioni per ciascun biennio che non arrivi a smobilizzare.

Ve lo immaginate voi questo Istituto che, avendo soli 242 milioni di emissione, sia obbligato d'un tratto a diminuirne ottanta? In quali condizioni esso si troverà?

Sarà esposto certamente ai più gravi pericoli.

Non posso non dividere le preoccupazioni del senatore Finali, sebbene io abbia ad esprimere un mio convincimento, cioè che l'efficacia del suo ragionamento pigliando come esempio il Banco di Napoli, abbia a subire qualche tara, poichè veramente non è dimostrato nè

l'esattezza nè l'imparzialità delle notizie messe in mostra dall'ispezione governativa testè compiuta.

Vi furono relazioni e memoriali pubblicati per cura dell'Amministrazione dello stesso Banco di Napoli, diretti al Parlamento, dai quali risulta che si portano perfino come immobilizzazioni, nella relazione dell'ispettore governativo, le cambiali in decimazione, che sono una vecchia costumanza del Banco di Napoli limitata alle sole provincie meridionali, ove queste cambiali rappresentano il credito fatto al proprietario. Ma esse sono destinate ad estinguersi in trenta mesi; epperò non sono vere e proprie immobilizzazioni.

Nei capitali anticipati al credito fondiario bisogna calcolare anche le somme erogate in prestiti ai danneggiati del terremoto in Liguria, che sono garantite dallo Stato; ed i 7 milioni di beni immobili di Roma valutati il doppio del prezzo per cui furono acquistati; e tant'altri coefficienti di diminuzione che scemano sensibilmente le immobilizzazioni e migliorano le condizioni del Banco di Napoli, del quale perciò non occorre preoccuparsi, almeno nelle proporzioni indicate dal senatore Finali.

Volete o non volete il grande Istituto di credito, dopo l'approvazione di questa legge, sarà la Banca d'Italia figlia della Banca Nazionale, con 800 milioni di biglietti in circolazione. I poveri Banchi meridionali diventano un'appendice di essa; anzi con questa riforma hanno compiuto l'ultima tappa verso la meta finale che è l'unità bancaria, che è il vero pericolo dal quale sono minacciati in avvenire. È dunque il grande Istituto, del quale bisogna preoccuparsi per fare che nasca forte e vitale.

Or bene, se il ragionamento dell'onor. Finali si fosse applicato a questo Istituto si sarebbe vista meglio la necessità del suo emendamento, perchè dopo il primo o il secondo biennio esso difficilmente si troverà in grado di conseguire la mobilitazione del primo o del secondo quinto dei suoi capitali incagliati.

Sentii dire, dall'onor. Finali, che il portafogli della Banca Nazionale sia più commerciabile di quello del Banco di Napoli e non avrei osato insorgere contro questa affermazione dell'onorevole Finali, se non avessi potuto giovarmi della stessa sua autorità come presidente della Commissione d'ispezione. Egli nella sua rela-

zione, ha dovuto constatare che fra le immobilizzazioni vi è una categoria denominata *cambiali ipotecarie*.

Ebbene sotto questa categoria la Banca Nazionale è segnata per L. 109,521,000 laddove il Banco di Napoli non vi figura per alcuna somma.

Ora il Senato comprenderà assai di leggieri che queste cambiali ipotecarie non hanno della cambiale che il semplice nome. Esse sono altrettanti impieghi diretti di lunga e difficile mobilizzazione, perchè si riferiscono per lo più alla speculazione edilizia; quella nella quale il Banco di Napoli fu oculatissimo di non entrare. E perciò si è vista la Banca Nazionale impegnata con parecchi milioni a Napoli nella costruzione della Galleria Umberto I, nelle case al Vasto e nelle costruzioni della Tiberina al Vomero, mentre il Banco non ci sta per nulla.

Dopo ciò, come si è potuto affermare che il portafogli della Banca Nazionale sia più commerciabile di quello del Banco di Napoli?

Ma lasciamoci paragoni; qui non è il caso di occuparsi a vedere quale degli Istituti di emissione stia meglio o peggio di un altro. Dobbiamo vedere soltanto se la penalità comminata dall'art. 13 per le mancate mobilizzazioni possa, senza inconvenienti gravissimi, applicarsi alla Banca Nazionale, ossia alla futura Banca d'Italia. Le cifre che sono riferite nella relazione Finali sono queste:

Impieghi diretti	L. 98,030,222	80
Immobilizzazioni, tra cui le cambiali ipotecarie	» 142,641,089	03
Totale	L. 240,671,311	—
Per cambiali rinnovabili L.	28,472,830	—
Per sofferenze	» 29,995,548	—
Nell'insieme	L. 290,149,839	—

E se a questo si aggiungono i 48,000,000 del credito fondiario, cioè 30,000,000 di riserva destinati a questo scopo e 18,000,000 che la Banca Nazionale ha anticipato in conto corrente andiamo a un totale di L. 338,324,131 di capitali immobilizzati che vanno soggetti alla sanzione dell'art. 13, cioè che debbono essere smobilizzati in cinque bienni, sotto pena di perdere la circolazione in ragione quadrupla della mancata mobilizzazione.

Onorevoli signori, queste sono le cifre ufficiali, ma è opinione generale che queste cifre debbano subire degli aumenti; c'è chi ha annunciato perfino una cifra di 500,000,000 di vere immobilizzazioni della Banca Nazionale, alla quale non voglio credere, ma se questi 338 milioni voi li portate a 400 milioni non farete cosa ardita, nè lontana dal vero.

Applicato l'articolo 13 a questa posizione di fatto, che cosa avete? Avete che la futura Banca d'Italia ha il dovere di mobilizzare per lo meno 80 milioni ogni biennio. Ammettiamo che nel primo biennio riesca in quest'opera ardua di salvataggio; ma riuscirà nel secondo, e nel terzo e nei successivi? Ma se in uno di codesti bienni gli 80 milioni non si mobilizzeranno, quali conseguenze ne verranno in confronto della legge?

Accadrà che 320 milioni saranno tolti dalla circolazione; e sieno pure la metà, saranno sempre 160 milioni. Ma chi non vede, o signori, le conseguenze enormi dell'applicazione di quest'articolo? Chi non vede che applicando questa disposizione colle cifre emergenti dalle situazioni della Banca Nazionale, si andrebbe a sicura rovina? Quindi è di tutta evidenza la necessità dell'emendamento proposto dall'onorevole Finali, il quale farebbe perdere il doppio invece del quadruplo della circolazione. Nè può soccorrere il pensiero del primitivo antemurale opposto a questo pericolo della mancata mobilizzazione, cioè alla possibilità di chiamare gli azionisti a versare le somme non mobilizzate; poichè si possono chiamare la prima o la seconda volta, ma non si possono chiamare ogni biennio a versare 80 milioni, il che equivarrebbe per un altro verso al fallimento.

Da questo aspetto i Banchi meridionali si trovano in condizioni assai più vantaggiose, perchè ad essi, che non hanno azionisti, è fatto obbligo di cumulare gli utili annuali per mobilizzare i capitali incagliati; ed a conseguire questo scopo basta che la legge lo disponga.

Aggiungete a ciò la larga riserva che ha disponibile il Banco di Napoli, a beneficio del quale non si è calcolato tutto il capitale effettivo per la circolazione, e quindi una buona parte di esso è rimasta come riserva.

Difatti il capitale del Banco di Napoli è di 71 milioni; ma non è stato tenuto in conto per l'emissione se non per L. 48,750,000, sicchè

il di più del capitale è riportato come riserva; onde quel Banco ha una specialità, cioè 22 milioni di eccedenza di capitale a titolo di riserva, oltre i cinque o sei milioni di riserva propriamente detta.

Questo non si può dire dell'altro maggiore Istituto, la cui riserva principalmente è applicata al credito fondiario.

Ora, data questa posizione di cose, il Governo può non preoccuparsi degli effetti che deriverebbero della rigorosa applicazione di questa sanzione nello svolgimento della vita futura dei nostri maggiori Istituti di emissione.

Giunto a questo punto io debbo dichiarare che l'emendamento da me propugnato se è necessario in prima linea alla Banca d'Italia, non è per questo meno utile anche al Banco di Napoli.

Se accadesse che per virtù di questa sanzione penale si dovessero sottrarre alla circolazione due o trecento milioni tutti di un colpo, quali ne sarebbero le conseguenze?

Domando io all'onorevole presidente del Consiglio: è stata studiata bene questa disposizione legislativa nei suoi effetti?

Noi ci preoccupiamo tanto delle sorti degli Istituti, ma non del commercio, dell'industria, ai quali non potrete sottrarre risorse e sovvenzioni così cospicue, inaspettatamente ed improvvisamente. Chi non vede le conseguenze di tutto ciò?

Il ministro di agricoltura e commercio ha assistito ed assiste tutti i giorni allo svolgimento della vita degli Istituti di emissione, e sa per esperienza quanto sia malagevole in certi momenti restringere qualche milione di circolazione per rientrare nei limiti della legge.

Viene anzi sovente il momento in cui per le esigenze del commercio, come per esempio la campagna serica d'un mese fa, si è obbligati di uscire dalla circolazione, salvo a rientrarvi nella decade successiva, come avvenne testè pel Banco di Napoli. Ora non parliamo di aumenti, ma supponete l'inverso: crederete voi possibile togliere dalla circolazione, siano pure 50 o 100 milioni su cui il commercio aveva fatto assegnamento? È cosa impossibile, ne risentirebbe gli effetti tutta l'economia nazionale. Ecco perchè debbo pregare l'onorevole presidente del Consiglio e i suoi colleghi di prendere in seria considerazione l'emenda-

mento proposto dall'onor. Finali, per vedere se non sia il caso di ridurre almeno al doppio quella penalità che oggi è del quadruplo.

Ma cosa faremo se il Governo si ostina qui come altrove a non volerne sapere di emendamenti? Io voglio sperare che almeno su questo punto faccia una eccezione. Però non vi debbo tacere un mio pensiero; in questo articolo come in molti altri della presente legge noi facciamo a fidanza cogli anni futuri. La esecuzione delle legge è confidata a bienni, trienni, decenni e via dicendo; ora io sono convinto che se in questi anni futuri le condizioni dell'economia nazionale miglioreranno, e la proprietà fondiaria ripiglierà il suo valore, gl'Istituti di credito, che hanno la maggior parte del loro portafoglio garantito accessoriamente, o principalmente, ora con operazioni di credito fondiario, ora con cambiali ipotecarie, riprenderanno tutta la loro vigoria e questo loro credito, questa loro immobilizzazione assumeranno vita novella, ed allora la legge sarà di facile esecuzione. Se poi tutto questo non si verificherà, i termini perentori nella legge stabiliti avranno bisogno di ottenere varie proroghe. Ed allora chi si troverà in quelle condizioni oserà di negarlo? Io non credo. Onde, ravvisata da questo aspetto la questione, se anche non si provvede oggi, si sarà costretti di provvedere in avvenire. Noi però dobbiamo fare voti che la legge non esca imperfetta dalle nostre mani: quando si prevede che un inconveniente ci sia e che all'occorrenza potrà essere anche gravissimo, conviene provvedere fin da adesso, senza affidarsi alle future proroghe.

Senatore FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Dopo le dichiarazioni udite fare dal Governo nel corso della discussione, a nome della minoranza dichiaro che non insistiamo nella prima parte di questo articolo e manteniamo solo nel paragrafo quarto la sostituzione dal doppio al quadruplo nella penalità in caso di non eseguita mobilizzazione.

Dopo l'eloquente discorso dell'onor. Fusco è inutile che io ne parli.

Dirò solo una cosa, e cioè che, dato che si verifichi uno di quei casi che non dirò probabili ma non improbabili, il Governo può trovarsi legato, perchè l'articolo secondo sembra accrescere a beneficio di un Istituto che si trovi

in regola la quantità della circolazione che perde l'Istituto deficiente.

Non aggiungo altro.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Io debbo innanzi tutto rispondere ad una domanda che faceva l'onor. Fusco ed alla quale forse egli ha già avuto una risposta da sè medesimo.

Si tratta di sapere come devono intendersi le parole « data certa » dell'articolo che discutiamo.

Ora il significato vero di queste parole è quello che ad esse danno le leggi. Gli atti acquistano data certa non solamente per la loro registrazione, non solamente pel fatto della morte di coloro che li hanno sottoscritti, ma anche per prove equipollenti, e questo è ciò che il Codice civile stabilisce all'articolo 1327.

E questo articolo del Codice civile richiama l'applicazione del Codice di commercio che è, pare ne abbia convenuto la minoranza della Commissione, indubitabilmente la legge che deve applicarsi a questa materia. Noi siamo in materia commerciale, e se qualche volta si è detto che per fare delle operazioni commerciali bisogna essere commercianti, col Codice oggi vigente tutte le operazioni di natura commerciale come quelle che vengono a farsi con Istituti di emissione, sono regolate dalle leggi commerciali, qualunque sia la persona che le ha fatte.

Io non ho bisogno di ricordare ciò che il Codice di commercio dice agli articoli 44 e 55. Per me è chiaro che quando il progetto di legge parla di data certa degli atti, il progetto di legge intende che questa data possa essere certificata non solamente per mezzo della registrazione o della morte di chi l'ha sottoscritta, ma anche per mezzo dei registri commerciali, dei libri, dei processi verbali degli Istituti.

Il dubbio sulla intelligenza da darsi a questa disposizione pare adunque eliminato.

Lascierò ad altri più competenti di me la cura di rispondere alla seconda parte del discorso dell'onor. Fusco.

Anche a me da principio era parsa un po' grave quella penalità che è comminata agli Istituti di emissione quando nel biennio non

compiano il quinto della liquidazione delle loro immobilizzazioni.

Ed io me n'ero preoccupato di questa che mi pareva soverchia penalità, principalmente pei Banchi meridionali.

Ma dal momento che l'onor. Fusco è venuto ad assicurarci con la sua autorevole parola che egli si preoccupava di questa disposizione non per i Banchi meridionali, ma per la nuova Banca d'Italia, io mi sento più tranquillo e ringrazio anzi l'onor. Fusco di avermi offerta l'occasione di fare questa dichiarazione, perchè per ciò che attiene alla Banca d'Italia noi abbiamo una garanzia, ed una garanzia maggiore dell'osservanza di questa disposizione; abbiamo i novanta milioni che gli azionisti dovrebbero pagare innanzi che si applicasse quella penalità.

Del resto, parliamo franchi, si tratta di una liquidazione che deve farsi in 10 anni, il che è quanto dire che basta ogni anno liquidare un 10 per cento.

Ma abbiamo così poca fede nella sapienza di coloro che sovrintenderanno all'amministrazione degli Istituti? Abbiamo così poca fede nella vigilanza che il Governo eserciterà, sia che questa vigilanza venga ordinata per legge, sia che venga ordinata per regolamento, da credere che gli amministratori di questi Istituti; e specialmente nei primi anni, non riusciranno a liquidare un decimo per anno delle loro immobilizzazioni?

Può essere che in fondo rimanga il peggio, che la liquidazione incontri delle difficoltà nell'ottavo, nel nono, nel decimo anno.

Ma io ho fede che nei primi anni queste liquidazioni procederanno regolarmente e che alla difficoltà degli ultimi anni, ove occorra, il fondo di riserva provvederà.

Pochi momenti fa ho sentito un'altra volta, e ieri mi dimenticai di rispondere a questa osservazione, dire all'onor. Finali, che verificandosi per un Istituto il brutto caso di dovere perdere in corrispondenza colla parte non liquidata il quadruplo della circolazione, non si potrà ricorrere al rimedio delle proroghe o di modificazioni della legge accennato dall'onorevole Fusco. Imperocchè a parere dell'onorevole Finali, ciò non è dato di fare al potere legislativo, essendo oramai fissato nell'art. 2 della legge che se di tanto si diminuisce per una

penalità la circolazione di un Istituto, di altrettanto si accresce quella di un altro.

Credo che l'onor. Finali sia qui caduto in equivoco quando, a questo proposito, ha citato l'art. 2 della legge.

Questo diritto non è già dato agli Istituti di biennio in biennio nei primi 10 anni, ma dopo i 14.

La liquidazione deve essere fatta in 10 anni. La disposizione dell'art. 2 non può applicarsi al caso ben diverso che viene a verificarsi non al termine dei 14 anni, ma alla scadenza dei 5 bienni.

Rassicurato pertanto dalle parole dell'onorevole Fusco, rassicurato dall'esame della disposizione, credo che il Senato possa condannare l'emendamento alla stessa sorte degli altri.

Senatore FINALI. Fin dal primo giorno di questa discussione, accennando all'art. 2, dissi che inteso in senso largo o ristretto poteva portare a diverse conseguenze. Ma la locuzione del paragrafo è questa:

« La circolazione diminuita ad un Istituto sarà acconsentita a quegli altri che avranno osservato il capitale corrispondente ed utile alla tripla emissione ».

Questa disposizione si deve applicare alla fine del quattordicesimo anno, quando sarà constata la definitiva posizione del patrimonio; od ogni volta che si troverà una deviazione dalle disposizioni della legge per la mobilitazione del patrimonio?

Io credo che la legge non debba lasciar mai ed in nessun caso incertezza. Un valente avvocato, al pari dell'onor. Barsanti, non mancherà per sostenere la tesi contraria a quella che egli ha sostenuto oggi; ciò non sarà con profitto della giustizia in Italia, e con beneficio dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Comincerò dal parlare di quest'ultima questione perchè la memoria del Senato è più fresca delle ragioni addotte dal senatore Finali.

A me pare che l'art. 2 non è collegato con l'art. 13 in quanto alla riduzione di circolazione ed alla concessione di aumento ad altro Istituto.

L'art. 2 dice:

« L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovrà diminuirlo in proporzione entro tre mesi.

La circolazione diminuita ad un Istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.

Prima della scadenza dei quattordici anni una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto reale, farà procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti d'emissione agli effetti della presente legge ».

Siamo sempre nello stesso ordine di idee, finiti i 14 anni chi non ha un terzo del capitale deve ridurre la circolazione dopo che sarà accertato il vero stato dei capitali posseduti dall'Istituto.

Non è ammissibile che ad ogni biennio si possa diminuire la circolazione ad un Istituto per darla ad un altro.

La disposizione dell'art. 13 che impone una riduzione ad ogni biennio non concede ad ogni biennio l'aumento agli altri poichè se l'Istituto si mette in regola nei bienni successivi può recuperare la sua circolazione. Alla fine dei 14 anni si vedrà quale è la situazione definitiva dell'Istituto.

Venendo ora a ciò che era stato precedentemente detto, io dichiaro che sono pienamente d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale circa l'interpretazione da dare a quest'articolo dove si tratta di contratti aventi data certa.

Ritengo quindi di dover accettare l'interpretazione data dal relatore onor. Barsanti che cioè si considerino come aventi data certa i contratti che risultano registrati nei libri degli Istituti i quali fanno fede secondo le leggi commerciali anche rispetto ai terzi.

Ringrazio poi la minoranza che ha rinunciato al primo degli emendamenti riguardo all'articolo 13 e vengo ad esporre brevemente le ragioni per le quali ritengo assolutamente impossibile l'accettazione del secondo emendamento.

Dico subito la ragione principale.

Se si accettasse questo emendamento noi giungeremmo alla conseguenza di avere una

grossa circolazione senza un soldo di capitale. Ed eccomi a dare la dimostrazione di questa mia affermazione.

Il sistema della legge è, finchè non saremo giunti al quattordicesimo anno, di ammettere una circolazione di quattro volte il capitale. Noi consideriamo come inesistente dopo decorso ciascun biennio quella quota parte di capitale che resti impiegato in operazioni non consentite dalla legge. Questa è la base del sistema attuale.

Noi vogliamo rimediare definitivamente ai guai delle immobilizzazioni e quindi come principio fondamentale si stabilisce che quella parte di capitale che non è mobilizzata nei termini stabiliti dalla legge si considera come inesistente. Ora se ogni 10 milioni di capitale la legge consente 40 milioni di circolazione, se questi 10 milioni risultano perduti per intero e noi invece di ridurre la circolazione di quattro volte i 10 milioni considerati come perduti, cioè da 40 milioni ci limitiamo a ridurla di due volte noi avremmo 20 milioni di circolazione alla quale non corrisponderebbe neanche una lira di capitale.

Ora questo altererebbe profondamente tutta l'economia della legge. D'altronde che in dieci anni non si risca a ridurre a operazioni regolari le operazioni attuali dei nostri Istituti di emissione è tale proposizione che se noi l'ammettessimo per vera dovremmo concludere non per modificare la legge, come proporrebbe la minoranza dell'Ufficio centrale, ma dovremmo concludere col sopprimere gli Istituti esistenti, perchè se realmente le loro condizioni fossero tali che neanche in dieci anni, con tutte le facilitazioni che dà la legge, colla riduzione di un terzo nella tassa di circolazione, colla riduzione delle tasse di registro ad un quarto, se con tutto questo non si arrivasse in dieci anni ad entrare nella piena regolarità, la conseguenza sarebbe di non farne niente e sopprimere gli Istituti.

Ripeto, accettare ancora che possa mantenersi una circolazione doppia del capitale senza che ci sia più un centesimo solo di capitale, mi pare che sarebbe andare incontro a tutto lo spirito della legge, a tutto ciò che abbiamo votato fino a questo momento, andando incontro al pericolo che il paese creda che il Parlamento non si sia persuaso della necessità di avere una circolazione solida e sicura, ma abbia pen-

sato più che tutto alla comodità degli Istituti di emissione.

Certo bisogna che gli Istituti di emissione amministrino molto severamente, bisogna che vendano le loro immobilizzazioni anche subendo qualche sacrificio, perchè se essi vorranno aspettare a vendere quando non avranno a perdere nulla, non eseguiranno la legge. Certo il legislatore non li deve incoraggiare per questa via, ma deve mantenere il principio che alla scadenza di ciascun biennio quella parte di capitale che dovrebbe essere mobilizzata e non lo è si consideri come perduta e si consideri quindi come incapace di garantire qualunque parte di circolazione.

Per queste ragioni non posso assolutamente accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Che proprio la permanenza di un'operazione allo stato d'immobilizzazione voglia dir zero, ne dubiterei molto.

Queste immobilizzazioni sono costituite diversamente; ci sono tra esse valori che valgono 100 per cento altre che valgono meno, alcune sono perdite.

Dal ritardo della mobilizzazione ricavare la conseguenza che queste immobilizzazioni siano un non valore, mi pare che sia un trapasso esorbitante.

In quanto poi agli argomenti addotti rispetto alla diminuzione della circolazione, agli effetti compensatori che dovrebbero aversi soltanto dopo 14 anni, non nego che l'argomentazione dell'onorevole presidente del Consiglio sia serrata, ed efficace; ma mi permetta di fargli una semplice considerazione.

Supponga che si verifichi l'ipotesi dell'onorevole Fusco, che o nell'insieme o uno solo di questi Istituti, non eseguisca la mobilizzazione per 50 milioni.

Si tolgono dalla circolazione 250 milioni, che nella legge fu creduto necessario stabilire in un miliardo e 97 milioni.

Con 250 milioni di meno tolti al pubblico come camminerà il credito? Come resterebbe la circolazione? E la compensazione che volete aspettare a 14 anni, non è invece necessario che progressivamente si compia, e si eseguisca?

Non dico altro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. L'esempio citato dall'onor. Finali non mi spaventa, perchè perdere 50 milioni di capitale è una ipotesi che si può verificare, evidentemente non pel Banco di Sicilia nè per quello di Napoli che ne hanno meno, 250 milioni di circolazione non li possono perdere nè l'uno, nè l'altro perchè non li hanno.

Questa ipotesi si potrebbe unicamente riferire alla Banca d'Italia. Ora se questa sarà in ritardo nel liquidare operazioni per 50 milioni chiamerà tale somma dai suoi azionisti avendo essa l'obbligo, occorrendo, di richiamarne fino a 90.

Del resto che sia assolutamente impossibile interpretare l'art. 2, che noi abbiamo già votato, nel senso detto dal senatore Finali, neppure egli lo ha negato.

L'art. 2, come il Senato ha inteso, ha tre disposizioni correlative, di cui la prima dice:

« L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovrà diminuirlo in proporzione entro tre mesi ».

Qui siamo già nel caso della circolazione corrispondente a un terzo del capitale; quindi evidentemente parlasi dell'epoca posteriore al decennio durante il quale devono farsi le liquidazioni.

Poi seguita lo stesso articolo.

« La circolazione diminuita ad un Istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione ».

Infine lo stesso articolo stabilisce una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto reale, farà procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti d'emissione agli effetti della presente legge, e cioè per giudicare sopra questa perdita del capitale.

Tutte queste disposizioni evidentemente formano in tutto, un sistema complesso, in cui una disposizione completa l'altra.

Ripeto del resto che sarebbe gravissimo ammettere, coll'emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale, che si possa perdere

il capitale e restringere solamente la circolazione della metà di quella che vi corrisponde, perchè arriveremmo alla conseguenza di avere una circolazione considerevole senza un soldo di garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti sull'articolo 13, verremo ai voti.

Come il Senato rammenta la minoranza dell'Ufficio centrale proponeva due emendamenti, uno al primo paragrafo e l'altro al quarto.

Ritirato quello al primo non rimane che l'emendamento al quarto che consiste in questo: di sostituire « il doppio al quadruplo ».

Pongo ai voti questo emendamento, che il Ministero non accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 13 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 14, che leggo:

Art. 14.

Gli Istituti che, dopo l'attuazione della presente legge, faranno operazioni da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdita, e i ricuperi dovranno essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani al tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 6 e 40 pom.).